

## **Condizioni di Contratto per l'acquisizione di Servizi MUS per Consip – ID 2809**

Classificazione del documento: Public

## Indice

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE | 4  |
| ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO                                                                                | 5  |
| ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA                                               | 6  |
| ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE                                                                                  | 7  |
| ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI                                                                      | 7  |
| ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI                                                           | 7  |
| ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA                                 | 8  |
| ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE                                                                    | 9  |
| ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE                                                              | 11 |
| ARTICOLO 10 - PENALI                                                                                              | 11 |
| ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO                                                                                       | 13 |
| ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI                                                                            | 14 |
| ARTICOLO 13 - REVISIONE DEI PREZZI                                                                                | 16 |
| ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI                                                                              | 17 |
| ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI                                             | 18 |
| ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                      | 19 |
| ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA                                                                            | 19 |
| ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE                                                             | 19 |
| ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE                                              | 21 |
| ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA                                                 | 21 |
| ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA                                                                                 | 22 |
| ARTICOLO 22 - RECESSO                                                                                             | 23 |
| ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE                                                                                         | 24 |
| ARTICOLO 24 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE                                                               | 27 |
| ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO                                            | 28 |
| ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO                                                                                          | 29 |
| ARTICOLO 27 - CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA               | 29 |
| ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI                                                                  | 29 |
| ARTICOLO 29 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER                                                                              | 30 |
| ARTICOLO 30 - FORZA MAGGIORE                                                                                      | 30 |

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

**Consip S.p.A.** a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, nella persona del Dott. Matteo Cavallini, in qualità di Responsabile della Divisione Sicurezza e Servizi, giusta i poteri conferitigli dalla procura rep. 2220 – racc. 1383 del 29/11/2022 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in via Isonzo 19/E - 00198 Roma,

### E

la Società Microsoft S.r.l, con sede legale in Milano (MI), Via Viale Pasubio n. 21, P.IVA 08106710158, in persona del legale rappresentante Dott. Vincenzo Esposito, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

### PREMESSO CHE

- a) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla ZURICH ed avente n. PC4NC2V8 per un importo di Euro 28.500,00= (Ventottomilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto e la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ZURICH ed avente n. BD000503 stipulata con le modalità indicate nella Lettera di Invito, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Consip procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: B2ABFDA88E
- f) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati:
  - Allegato 1 – “Offerta economica”;
  - Allegato 2 – “Capitolato tecnico”;
  - Allegato 3 – “Privacy e relative appendici”;
  - Allegato 4 – “Patto di Integrità”;

definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; sarà inoltre applicabile l'Allegato 5 "Lettera di Offerta Servizi Microsoft\_Consip", nella misura in cui risultino compatibili e non confliggano con la disciplina del presente contratto.

- g) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto f) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice");
  - b. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti ;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dall'Allegato "Privacy e relative appendici", condiviso con il Fornitore;
  - i. dall'Allegato "Patto di Integrità", redatto da Consip;
  - j. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- k. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali")
  - l. ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
  - 4. Consip, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
  - 5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento l'ing. Patrizia Bramini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, del Codice, il Dott. Paolo Bocchini. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di Marco Trisolini il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. Consip stipula con l'Impresa, che accetta la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati:
  - i) **Servizio Microsoft Unified Support (MUS)**, come meglio descritto nell'Allegato 2 – Capitolato tecnico, suddivisi in:
    - a) Pacchetto base;
    - b) Pacchetto di supporto proattivo
- 2. I predetti servizi verranno erogati in favore della **Consip SpA**, come elencato nell'Allegato 2– Capitolato Tecnico.

3. Le Parti prendono atto che i servizi, di cui al precedente comma 1, sono dimensionati come indicato nell'Allegato 2 "Capitolato Tecnico".
4. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell' Allegato 2 - Capitolato tecnico;
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei, *output e/o, deliverable*, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore di Consip.
6. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
  - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.

### **ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; Consip comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. Consip si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice, Consip comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, Consip eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14 del Codice.
5. Consip si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto di imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni

effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato 1 - Offerta economica.

6. Consip si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 2, del Codice al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata da Consip nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla “data di stipula” ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi.
2. Le parti convengono pattiziamente che la “data di stipula” del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Consip.
3. In casi eccezionali, Consip potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

#### **ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi previsti nella fornitura verranno erogati da remoto, ovvero, in presenza, presso la sede della Consip **Via Isonzo, 19/E, 00198 Roma RM**.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di Consip e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Consip, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. L'impresa si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, improrogabilmente, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo “Penali”. Il termine di avvio dei servizi è denominato “Data di avvio servizi”.

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'impresa sottoporrà all'approvazione di Consip, il **Piano operativo**. Fatte salve eventuali modifiche richieste o approvate da Consip, i termini previsti nel **Piano operativo** debbono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali".

#### **ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio Microsoft Unified Support (MUS), di cui all'art. 2, comma 1, punto i), secondo le modalità previste nell'Allegato - Capitolato Tecnico, in maniera continuativa, per tutta la durata del contratto.
2. Per il servizio Microsoft Unified Support, entro 30 (trenta) giorni, dalla scadenza di ciascun trimestre di riferimento, Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai soggetti coinvolti nella verifica e trasmesso tempestivamente al responsabile Consip, per gli adempimenti di competenza.
3. Le attività di cui al precedente comma, saranno volte a verificare il rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, come descritte nell'Allegato - Capitolato Tecnico; a tal fine, l'Impresa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla scadenza del trimestre di riferimento, dovrà presentare a Consip, per l'approvazione, un "**Consuntivo Attività**" che indicherà eventuali scostamenti dai livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.10. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e- mail. In ogni caso, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla consegna, in assenza di alcuna osservazione, il **Consuntivo Attività** inviato dall'Impresa si riterrà approvato e, la verifica si riterrà positivamente conclusa.
4. Per quanto riguarda la verifica di conformità relativa al contributo di attivazione di cui all'art.12 comma 1. La verifica di conformità avrà ad oggetto i seguenti adempimenti del fornitore:
  - comunicazione degli user ID per l'accesso al servizio;
  - comunicazione del referente del Fornitore che sarà il responsabile dell'esecuzione del contratto;
  - comunicazione del numero telefonico da contattare per le richieste di apertura degli "incident".
5. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e sarà concordato, tra le parti, un termine entro il quale l'impresa dovrà eliminare le sopracitate anomalie, ferma l'applicazione delle penali, di cui all'articolo 10.

6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare le difformità rilevate rispetto a quanto previsto dall'Allegato 2 "Capitolato Tecnico" e dall'Allegato 5 " Lettera di Offerta Servizi Microsoft\_Consip", entro il termine massimo che sarà concesso da Consip in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio.
7. Nel momento in cui l'Impresa avrà eliminato le suddette difformità causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la stessa verrà ripetuta, ferma l'applicazione della relativa penale, di cui all'art. 10.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Consip rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi e dall'allegato II.14 del Codice.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, Consip rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
12. Su richiesta dell'Impresa, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 8 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2017/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti

vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Consip, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Consip da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce a Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Consip non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Consip e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Consip. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Consip per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Consip, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Consip ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Consip iii) inserite nell'organizzazione di Consip.

8. Consip si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

#### **ARTICOLO 9 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o, impiegato nell'esecuzione del contratto Consip trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Consip paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. Consip predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Consip provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 10 – PENALI**

1. Per ogni **giorno** di ritardo nel rispetto del termine di **attivazione dei servizi**, di cui al precedente articolo 6, Consip si riserva di applicare una penale pari ad **€ 285,00** (duecentottantacinque/00);
2. Per ogni **ora** di ritardo rispetto ai termini previsti nell'Allegato - Capitolato Tecnico, per il servizio Microsoft Unified Support, relativamente alla **presa in carico** dei problemi identificati con livello di **Severità 1**, Consip applicherà una penale di **€ 150,00** (centocinquanta/00);
3. Per ogni **ora** di ritardo rispetto ai termini previsti nell'Allegato - Capitolato Tecnico, per il servizio Microsoft Unified Support, relativamente alla **presa in carico** dei problemi identificati con livello di **Severità A**, Consip applicherà una penale di **€ 100,00** (cento/00);

4. Per ogni **ora** di ritardo rispetto ai termini previsti nell'Allegato - Capitolato Tecnico, per il servizio Microsoft Unified Support, relativamente alla **presa in carico** dei problemi identificati con livello di **Severità B**, Consip applicherà una penale di **€ 80,00** (ottanta/00);
5. Per ogni **ora** di ritardo rispetto ai termini previsti nell'Allegato - Capitolato Tecnico, per il servizio Microsoft Unified Support, relativamente alla **presa in carico** dei problemi identificati con livello di **Severità C**, Consip applicherà una penale di **€ 50,00** (cinquanta /00);
6. Per ogni **giorno** di ritardo, rispetto ai termini di consegna del Piano Operativo, Consip applicherà una penale pari ad **€ 285,00** (duecentottantacinque/00);
7. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di intervento, concordate e pianificate nel Piano Operativo, Consip applicherà una penale pari ad **€ 285,00,00** (duecentottantacinquetrecento/00);
8. Per ogni **giorno** di ritardo, in caso di **interruzione delle verifiche di conformità**, Consip applicherà una penale pari ad **€ 285,00** (duecentottantacinque/00);
9. Per ogni **giorno** di ritardo rispetto alle date previste del **"Consuntivo Attività"**, Consip applicherà una penale pari ad **€ 285,00** (duecentottantacinque/00);
10. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine previsto per la trasmissione del **"Consuntivo attività"**, Consip applicherà una penale pari ad **€ 285,00** (duecentottantacinque/00);
11. In caso di mancato rispetto, da parte del Responsabile della fornitura/CSAM, degli adempimenti prescritti nell'articolo "Personale impiegato dal fornitore", Consip applicherà una penale pari ad **€ 300 ,00** (trecento/00);
12. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti da Consip o da terzi autorizzati, il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'"Allegato Privacy", Consip applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale **pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art.11, comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'"Allegato Privacy", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'articolo "Condizione particolare di risoluzione" e dall'Allegato "Privacy e relative appendici". Se all'esito di verifiche, ispezioni, audit e assessment, compiuti da Consip o da terzi autorizzati, il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security, Consip applicherà al Fornitore - una penale **pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza**.

13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
14. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
15. Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
16. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all' art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
17. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Consip l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Consip dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

#### **ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo dei servizi MUS di cui all'art.2 è pari a € 285.000,00 = (duecentottantacinquemila/00),
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa medesima di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo art.

12.

6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11, l'Impresa, potrà emettere fattura secondo del modalità di seguito indicate:

- **alla stipula del contratto**, per i **canoni di attivazione**, tali canoni di attivazione saranno corrisposti solo a seguito della verifica positiva di conformità degli adempimenti da parte del Fornitore descritti al precedente art.7;
- **secondo il Piano di fatturazione di seguito riportato**, relativamente ai residui canoni, in rate trimestrali posticipate; tali canoni saranno corrisposti sulla base del corrispettivo trimestrale e comunque a seguito di verifica di conformità del servizio stesso.

|         |                       | Consip    |
|---------|-----------------------|-----------|
|         | Data Fatturazione     | EUR       |
| 1° anno | Attivazione (stipula) | 56.249,08 |
|         | 01/06/2025            | 20.666,00 |
|         | 01/09/2025            | 20.666,00 |
|         | 01/12/2025            | 20.666,00 |
| 2° anno | 01/03/2026            | 20.666,00 |
|         | 01/06/2026            | 20.666,00 |
|         | 01/09/2026            | 20.666,00 |
|         | 01/12/2026            | 20.666,00 |
| 3° anno | 01/03/2027            | 20.666,00 |

|                  |            |           |
|------------------|------------|-----------|
|                  | 01/06/2027 | 20.666,00 |
|                  | 01/09/2027 | 20.666,00 |
|                  | 01/12/2027 | 20.666,00 |
| Ritenuta<br>0,5% |            | 1.425,00  |

2. Consip opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Consip, non produrrà alcun interesse.
4. Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che le fatture di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) B2ABFDA88E. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da Consip, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia

8. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché dalla disciplina in materia di Contabilità di Consip. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il bonifico, previo accertamento di Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell' art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il conto corrente dedicato è il seguente: **Numero di conto: 0122386023, IBAN: IT12P0356601600000122386023, Banca: Citibank N.A. – Filiale di Milano, Intestatario: Microsoft S.r.L., Swift code CITIITMX**  
  
La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta a Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell' art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a Consip. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

#### **ARTICOLO 13 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i corrispettivi relativi ai servizi di cui al precedente articolo 2, comma 1 (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in base all'indice Istat dei Prezzi dei Servizi relativo alla voce "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse".
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale

(in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

3. Nel periodo che va dalla stipula del Contratto, fino alla scadenza dello stesso, Consip procederà a rendere noti al Fornitore i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti.
4. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, la Committente con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione, limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo
5. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art.23, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
6. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **ARTICOLO 14 – TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso

si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.

#### **ARTICOLO 15 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
4. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Consip e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
7. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i

sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 16 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Per quanto riguarda la nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati personali si riinvia alla disciplina prevista nell'Allegato 3 "Privacy e relative appendici".

#### **ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Consip, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da Consip, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
4. In caso di informazioni riservate del Fornitore le obbligazioni stabilite nei precedenti commi si intendono reciproche.

#### **ARTICOLO 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di Fix e/o Materiali forniti dalla stessa Impresa con i Servizi oggetto del presente contratto che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. L'Impresa si impegna a tenere indenne Consip da ogni rivendicazione da parte di Terzi titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti i Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di risarcire gli eventuali danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip liquidati in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso).

3. Ciascuna Parte si impegna a informare prontamente per iscritto l'altra parte delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Fatte salve le norme inderogabili di legge le parti possono concordare di fare ricorso a difesa congiunta.
4. Qualora Consip abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore si impegna a: (1) ottenere per Consip il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando a Consip stessa di interrompere l'utilizzo della versione precedente; ed in tal caso, Consip sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per l'Impresa dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, il Fornitore potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso di Consip (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati da Consip) per il Fix o il Materiale fornito con i servizi. Fatto salvo il risarcimento del danno il Fornitore comunicherà tale evenienza a Consip e rimborserà gli eventuali importi pagati da Consip per i diritti associati al Fix e/o al Materiale forniti con i Servizi.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei fix e dei materiali dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
6. Le obbligazioni dell'Impresa stabilite nei commi precedenti non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata su:
  - dati di Consip, software non Microsoft, modifiche, specifiche tecniche o materiali che Consip fornisce o rende disponibili per un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi;
  - Combinazione da parte di Consip di un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi con prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft oppure l'utilizzo di prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft;
  - utilizzo da parte di Consip di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori le condizioni oppure utilizzo da parte di Consip di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla stessa Consip di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi. La Società dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 19 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'impresa comunicherà al referente tecnico di Consip a mezzo posta elettronica l'eventuale utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip medesima, necessari per svolgere le attività richieste. E' facoltà di Consip sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune ed autorizzarne o meno l'uso.
2. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software utilizzati dalla stessa impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle proprie apparecchiature (cd. embedded) prevedono l'adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire la diffusione di virus.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di Consip di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 20 – DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che l'Impresa si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di Integrità. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente

medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 22 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;Di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
  4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
  5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
  6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
- d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui al art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di Integrità;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) nei casi di cui ai seguenti articoli: " Luogo di erogazione dei servizi, "Penali", "installazione, verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizioni particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", " Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.:
- i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"<sup>1</sup> che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa. La Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

---

<sup>1</sup> Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

5. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Consip la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

#### **ARTICOLO 24 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a. nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b. nel caso in cui a seguito di *audit*, *assessment*, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore".

In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 24.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

#### **ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del Codice.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO**

1. E' fatto espresso divieto di affidare ad altre imprese, anche solo in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **ARTICOLO 27 – CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 predisposti dalla Committente consultabili sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Committente>
2. L'Impresa per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, abbia dalla Committente; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale>.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del

2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 29 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell' art. 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

#### **ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 23. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini

e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 23.

Roma, li \_\_\_\_\_

Consip S.p.A

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto Vincenzo Esposito, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo "Oggetto del contratto", articolo "Durata contrattuale", articolo "Luogo di erogazione dei Servizi", articolo Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", articolo "Installazione, verifica di conformità e accettazione della

fornitura", articolo "Personale impiegato dal Fornitore", articolo "Inadempienze contributive e retributive", articolo "Penali", articolo "Corrispettivo", articolo "Fatturazione e pagamenti", articolo "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", articolo "trattamento dati personali", articolo "Obblighi di riservatezza", articolo "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", articolo "Garanzia definitiva", articolo "Recesso", articolo "Risoluzione", articolo "Condizioni particolare di risoluzione", articolo "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", articolo "Codice ETICO, Piano triennale per la Corruzione ai sensi della L. 190/2012, articolo "Foro esclusivo", art. "Clausola Best Customer", articolo "Forza Maggiore".

L'Impresa

Il Legale Rappresentante

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**

## **Allegato 2 – Capitolato tecnico - Acquisizione di servizi di supporto MUS per Consip – ID 2809**

Classificazione del documento: Public

## Indice

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 PREMESSO E CONTESTO .....</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>2 OGGETTO E DURATA .....</b>                                                | <b>4</b> |
| SERVIZI MICROSOFT UNIFIED SUPPORT (MUS).....                                   | 4        |
| DURATA DELLA FORNITURA .....                                                   | 5        |
| <b>3 MODALITA' DI ESECUZIONE.....</b>                                          | <b>5</b> |
| RESPONSABILE DELLA FORNITURA / CSAM .....                                      | 5        |
| SEDE DELLA FORNITURA .....                                                     | 7        |
| MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI MUS - REATTIVO .....                       | 7        |
| MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI MUS - TIPO PROATTIVO .....                 | 8        |
| ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE .....                            | 8        |
| ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA .....                                             | 9        |
| RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL CAPITOLATO CHE DANNO LUOGO A PENALI..... | 9        |
| <b>4 VERIFICA DI CONFORMITA' .....</b>                                         | <b>9</b> |

## 1 PREMESSO E CONTESTO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere gli oggetti della presente fornitura, in quantità, qualità e livelli di servizio adeguati.

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano requisiti minimi della fornitura.

È richiesto, da Consip, il rinnovo del contratto per l'acquisizione di servizi di supporto MUS per Consip. Il servizio è acquisito per fornire un supporto alle attività sistemistiche, rivolte al mantenimento e miglioramento degli standard dei servizi basati sulle tecnologie Microsoft.

Il servizio deve garantire anche un supporto nel mantenere aggiornata l'infrastruttura IT centrale e periferica vista la rapida evoluzione dei sistemi e del numero crescente di nuovi progetti con particolare attenzione all'interazione/integrazione con la piattaforma Cloud di Microsoft.

## 2 OGGETTO E DURATA

### SERVIZI MICROSOFT UNIFIED SUPPORT (MUS)

Tali servizi si suddividono in due tipologie:

#### 1) Pacchetto base

all'interno di questo pacchetto è presente il **supporto reattivo per la risoluzione dei problemi su prodotti o tecnologie Microsoft** presenti nei sistemi informativi, al fine di garantire la continuità operativa tramite la gestione tempestiva dei problemi tecnici (incident) aperti. Tale servizio, costantemente disponibile, dà anche la possibilità di gestire rapidamente le escalation critiche, al fine di ridurre al minimo i tempi di inattività, grazie al supporto del delivery Manager (CSAM) assegnato al cliente, con il compito specifico di gestire il coordinamento, la pianificazione, il supporto.

| Microsoft Unified Support – Pacchetto Base                                          |                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | Problem Resolution                                  | Illimitato                                                          |
|   | Advisory Remote Support                             | Illimitato                                                          |
|  | Service/Escalation Management                       | Incluso + Incident Manager and Crisis Manager per SEV-A             |
|  | Service Hub/video library and hands on learning lab | Incluso                                                             |
|  | On Demand Assessment                                | Incluso su tutte le tecnologie                                      |
|  | Expected Response Times for Sev A                   | Azure 15 min <u>Sev 1</u> - 60 <u>minuti</u> <u>altri</u> workloads |
|  | Contacts                                            | As-needed Reactive Support Contacts                                 |

L'erogazione di questa tipologia di servizi viene effettuata, senza limiti di giornate, ed il canone viene determinato in funzione del perimetro delle licenze e dei consumi Azure, secondo il seguente schema.

| Calcolo Quota Pacchetto Base |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Server</b>                | Valore licenze * % scaglioni     |
| <b>User</b>                  | Valore licenze * % scaglioni     |
| <b>Azure</b>                 | Valore consumi * % scaglioni     |
| <b>Tot</b>                   | Valore quota Pacchetto Base in € |

#### 2) Pacchetti di Supporto proattivo (a canone)

che si sviluppa attraverso la revisione e controllo delle infrastrutture con lo scopo di individuare gli eventuali punti di criticità e la definizione delle strategie di ottimizzazione.



Di seguito si riportano a titolo di esempio alcune categorie di servizi proattivi disponibili nell'offerta di Supporto Microsoft:

- **Pacchetti di ottimizzazione per i Sistemi di esercizio** come ad esempio, *Office 365: Security Optimization Assessment, Well-Architected Reliability Assessment, Office 365 Technical Update Briefing.*
- **Pacchetti di upskillig (workshop) con informazioni e/o approfondimenti** su tematiche che aiutino il personale tecnico a implementare soluzioni basate su tecnologie MS e prevenire l'insorgere di problematiche.
- **Pacchetti di supporto** per l'attivazione di nuove tecnologie;
- **Enhanced Designated Engineers:** Giornate di supporto erogate dai Cloud Solution Architect Microsoft.

Il servizio sarà retribuito a canone ed il relativo importo verrà determinato in funzione delle esigenze manifestate dagli utenti, come illustrate nella seguente tabella:

| <b>Tabella 1</b> |                                |                                    |                 |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>CLIENTE</b>   | <b>PACCHETTO BASE (canone)</b> | <b>SUPPORTO PROATTIVO (canone)</b> |                 |
|                  | <b>QUANTITA'</b>               | <b>PACCHETTI ATTIVITA'</b>         | <b>GIORNATE</b> |
| <b>Consip</b>    | <b>Unlimited</b>               | <b>10</b>                          | <b>48</b>       |

### **DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura avrà la durata di 36 mesi.

### **3 MODALITA' DI ESECUZIONE**

#### **RESPONSABILE DELLA FORNITURA / CSAM**

L'Impresa comunicherà a Consip, prima della data di stipula del contratto, il nominativo del

Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente, per tutte le attività previste dal Contratto e dal presente Capitolato Tecnico (fatta eccezione per quelle di competenza del CSAM, qualora quest'ultimo non coincida con il Responsabile della fornitura), affinché Consip, nella persona del proprio Responsabile del Contratto, possa farvi costante riferimento.

Al tal fine, il Responsabile della Fornitura/CSAM dovrà garantire la sua reperibilità negli orari di esecuzione dei servizi; a tal fine comunicherà a Consip, prima della stipula del contratto:

- un proprio indirizzo di posta elettronica che, salvo cause di forza maggiore, sarà utilizzato in fase di esecuzione del contratto, come canale esclusivo per la trasmissione della documentazione e lo scambio delle comunicazioni di rilevanza contrattuale;
- un numero di telefono e un indirizzo di e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione dei servizi.

In generale, sarà competenza del **CSAM** garantire il coordinamento della fornitura per quanto riguarda il supporto proattivo e reattivo.

In particolare, sarà responsabilità del Responsabile della fornitura/CSAM:

- a) sottoporre ad approvazione di Consip, il "Piano operativo", da aggiornare con cadenza mensile;
- b) sottoporre ad approvazione di Consip, i "Piani delle attività", con l'indicazione delle specifiche risorse e delle date in cui saranno effettuate le attività richieste e/o necessarie; i piani delle attività saranno trasmessi ed approvati via email;
- c) monitorare e gestire le chiamate di supporto reattivo;
- d) inviare i "**Consuntivi attività**" ai fini del corretto espletamento delle verifiche di conformità;
- e) inviare, entro cinque giorni dalla chiusura di ciascuna attività, un "**Rapporto attività**", contenente la data in cui la stessa è stata eseguita e la descrizione di quanto svolto;

Si precisa che unitamente alla prima versione del Piano Operativo l'impresa dovrà:

- comunicare il responsabile della fornitura/CSAM;
- comunicare delle **user id per l'accesso al servizio**;
- comunicare il **numero telefonico** da contattare per le richieste di apertura degli "incident";
- consegnare un **documento che descriva** la gestione dei ticket (procedure per apertura/chiusura gestione delle escalation) con la simulazione dell'apertura di un ticket sul portale Microsoft, per verificarne la corretta configurazione in verifica di conformità;
- comunicare il tipo di **alert/comunicazioni/bollettini Microsoft** che fanno parte del servizio e le modalità di fruizione da parte della Committente, l'eventuale periodicità con cui saranno fornite;

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l'Impresa dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione, segnalando tempestivamente a Consip eventuali modifiche e/o anomalie. Consip provvederà a comunicare i propri indirizzi di PEC:

#### **SEDE DELLA FORNITURA**

I servizi previsti nella fornitura verranno erogati da remoto, ovvero, in presenza, presso la sede della Consip **Via Isonzo, 19/E, 00198 Roma RM.**

Le attività on-site dovranno essere svolte, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00, salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni, senza alcun onere aggiuntivo. Resta inteso che i costi di trasferimento e soggiorno delle risorse che svolgono il servizio sono comunque a carico dell'Impresa stessa.

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI MUS - REATTIVO**

Questi servizi saranno attivati mediante chiamata diretta al numero telefonico riservato al Microsoft Unified Support o elettronicamente tramite il sito web Premier Online da parte delle persone di riferimento designate da Consip e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno.

L'Impresa si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti tempi di **presa in carico** in relazione ad i livelli di severità definiti:

1. **per il livello di Severità 1 - impatto catastrofico:** perdita completa di un'attività operativa cruciale ("mission critical") ed il lavoro non può essere ragionevolmente continuato. Da effettuarsi **entro 1 ora lavorativa**;
2. **per il livello di Severità A - Impatto critico:** perdita di attività operative o significativa degradazione dei servizi. Da effettuarsi **entro 1 ora lavorativa**;
3. **per il livello di Severità B - Impatto moderato:** le attività operative subiscono una perdita od una moderata degradazione dei servizi ma il lavoro può essere ragionevolmente continuato senza pregiudizio. Da effettuarsi **entro 2 ore lavorative**;
4. **per il livello di Severità C - Impatto minimo:** le attività operative proseguono sostanzialmente con nessuno o scarso impedimento ai servizi. Da effettuarsi **entro 4 ore lavorative**.

A fronte di ciascuna chiamata l'Impresa si impegna a definire e aggiornare uno specifico Piano di Attività finalizzato alla risoluzione del problema

**L'Impresa dovrà inoltre fornire entro:**

- a) 16 ore lavorative, per il livello di Severità 1
- b) 24 ore lavorative, per il livello di Severità A
- c) 6 giorni lavorativi, per il livello di Severità B
- c) 10 giorni lavorativi, per il livello di Severità C

**un Piano di attività con indicazioni relative a possibili soluzioni definitive o workaround che limitino l'impatto del problema, tenendo conto dei sistemi interessati e della specifica problematica;** Consip si impegna altresì a fornire il massimo supporto alla risoluzione con appropriate ed idonee risorse interne che collaborino con l'Impresa, durante ed oltre l'orario lavorativo, nonché tutta la documentazione ed informazioni necessarie.

In relazione ai livelli di Severità 1 e A, nell'ottica di fornire a Consip la massima collaborazione, l'impresa dovrà riportare la problematica all'attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, al fine di mantenere il massimo livello di attenzione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, Consip applicherà le penali previste nel contratto.

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI MUS - TIPO PROATTIVO**

Questi servizi saranno attivati sulla base del Piano operativo che il responsabile della fornitura/CSAM sottoporrà al Responsabile Consip, per l'approvazione, entro 7 giorni dal perfezionamento del presente contratto; in caso di mancata approvazione, il responsabile Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa recepirà aggiornando il Piano e consegnandolo entro 2 giorni lavorativi. Il Piano Operativo sarà sottoposto ad aggiornamenti periodici su richiesta di Consip o dell'Impresa.

L'impresa si impegna a garantire la presenza delle risorse richieste secondo le tempistiche previste nel Piano, pena l'applicazione delle relative penali.

Resta fermo che tali servizi dovranno essere erogati rispettando i limiti massimi di cui alla precedente **Tabella 1**.

#### **ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE**

Le attività/giornate verranno preventivamente pianificate, tra il Responsabile della Fornitura/CSAM ed il referente Consip; le giornate non erogate potranno essere riallocate, in base a

mutate esigenze di Consip. Il Responsabile della Fornitura/CSAM, entro 10 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, pena l'applicazione delle penali previste dal contratto, trasmetterà un **Consuntivo Attività**, dichiarando l'impegno effettivamente erogato, e la descrizione di quanto svolto. Tale Consuntivo dovrà essere approvato alla Committente e dovrà essere firmato per accettazione, ai fini della verifica di conformità. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e- mail.

Le risorse che svolgeranno le attività opereranno senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. Inoltre, tali risorse svolgeranno le proprie prestazioni nel rispetto delle norme d'accesso vigenti presso la sede nella quale dovranno operare.

#### **ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

L'Impresa s'impegna ad attuare quanto necessario a garantire l'esecuzione del servizio in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti di Consip ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

#### **RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL CAPITOLATO CHE DANNO LUOGO A PENALI**

| <b>Tabella 2</b>                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                                            | <b>SCADENZA TEMPORALE</b>                          |
| Attivazione dei servizi                                   | 5 giorni dalla stipula del contratto               |
| Presenza in carico dei problemi Severità 1                | 1 ora                                              |
| Presenza in carico dei problemi Severità A                | 1 ora                                              |
| Presenza in carico dei problemi Severità B                | 2 ore                                              |
| Presenza in carico dei problemi Severità C                | 4 ore                                              |
| Consegna Piano operativo                                  | 7 giorni                                           |
| Interruzione verifiche conformità                         | Termine concordato tra le parti                    |
| Trasmissione Consuntivo attività                          | 10 giorni dal termine del trimestre di riferimento |
| Adempimenti rispetto al personale impiegato dal fornitore | NA                                                 |

#### **4 VERIFICA DI CONFORMITA'**

Nel corso delle attività contrattuali la committente effettuerà le verifiche di conformità volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale.

In particolare, Consip procede alla verifica di conformità dei **servizi di MUS**, sulla base dei riscontri forniti nell'Elenco degli interventi entro 30gg dalla scadenza di ciascun trimestre di riferimento;

Le modalità di esecuzione di tale verifica sono disciplinate più dettagliatamente nel Contratto.

## Offerta Economica relativa a

## DESCRIZIONE GARA

Acquisizione di servizi Microsoft Unified Support (MUS) per Consip

## NUMERO GARA

4604505

## NUMERO LOTTO

1

## Amministrazione titolare del procedimento

## AMMINISTRAZIONE

Consip

## CF AMMINISTRAZIONE

05359681003

## Concorrente

## FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico

## RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

Microsoft S.r.l.

## PARTITA IVA

08106710158

## TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

## Scheda di offerta: Offerta economica - Servizi MUS

| Nome Caratteristica                     | Valore Offerto |
|-----------------------------------------|----------------|
| Importo massimo - valore offerto (euro) | 285000         |
| Valore calcolato dal sistema            | 285000,00      |

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



## Allegato 3 – Privacy

Classificazione del documento: Consip Public

Prot. n.

Roma,

Pec:

Spett.le

c.a.

mail: \_\_\_\_\_

Conferimento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679.

Premesso che

- in base alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali può preporre una persona fisica, una persona giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o un altro organismo al trattamento di dati personali (il "Responsabile del trattamento dei dati" nel seguito anche solo il "Responsabile");
- il Responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- è intenzione del Titolare consentire al Responsabile e alle persone da questi autorizzate al trattamento dei dati, l'accesso e il trattamento dei soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere agli obblighi contrattuali;

- il Fornitore Microsoft S.r.l. è risultato aggiudicatario della Procedura negoziata suddivisa in un unico lotto, per l'affidamento di Servizi di supporto MUS per Consip - ID 2809 ed erogherà i servizi richiesti da Consip S.p.A., con CIG B2ABFDA88E alle condizioni, modalità e ai termini stabiliti nel contratto; a tal riguardo, Microsoft ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare i predetti servizi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il trattamento di tali dati;
- più precisamente, Microsoft si occuperà della gestione dei servizi nel seguito indicati ed a tal fine assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali nei confronti di Consip S.p.A.

Tutto ciò premesso,

Consip S.p.A., in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, quale Titolare del trattamento dei dati personali, nomina la società Microsoft Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, per l'attività di trattamento dei dati personali effettuata in ragione dell'adempimento del Contratto di servizi di supporto Microsoft Unified Support (MUS).

Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

- i) dati di natura comune
- ii) dati appartenenti a categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento UE cd. sensibili
- iii) dati relativi a condanne penali o a reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE cd. giudiziari.

Le categorie di interessati sono: dipendenti, collaboratori, utenti di Consip S.p.A.

### **1. Obblighi generali del Responsabile del Trattamento**

Il Responsabile è autorizzato ad effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e riconosce che le finalità del trattamento sono quelle sopra individuate o quelle successivamente ed eventualmente concordate per iscritto.

Il Titolare prende atto ed accetta che Microsoft utilizzerà e tratterà i Dati dei Servizi Professionali e i Dati Personali per fornire a Consip i Servizi in conformità alle istruzioni documentate di seguito indicate e per le attività aziendali connesse all'erogazione dei Servizi.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

- b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare di seguito indicate - nonché secondo le condizioni previste nell'appendice B "Minimum Obligation DPA", ivi allegato, che costituisce parte integrante del presente atto - che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui il Responsabile ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
  - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) operare adottando le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità e che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- g) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- i) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

## **2. Il Registro dei trattamenti**

Il Responsabile si impegna, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, ad adottare e a tenere aggiornato un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare del trattamento e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

## **3. Misure di sicurezza**

Il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

Tenuto conto della tipologia dei servizi forniti, il Responsabile si impegna ad adottare e garantire le misure di sicurezza indicate all'Appendice A "Misure di sicurezza" e nell'Appendice C "Addendum relativo alle misure di sicurezza".

Su richiesta del Titolare, ove ve ne siano i presupposti il Responsabile si impegna a valutare di adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato, di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

#### ***4. Obblighi del Responsabile in tema di esercizio dei diritti degli interessati***

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE.

Microsoft metterà a disposizione dell'Amministrazione, conformemente alla funzionalità dei Servizi Professionali e al suo ruolo di responsabile del trattamento dei Dati Personali degli interessati, la capacità di soddisfare le loro richieste in merito all'esercizio dei loro diritti ai sensi del GDPR. Microsoft suggerirà all'Interessato che chiede di esercitare uno o più dei propri diritti ai sensi del GDPR in relazione ai Servizi Professionali di cui Microsoft è un responsabile del trattamento o un altro responsabile del trattamento, di presentare la richiesta direttamente all'Amministrazione. L'Amministrazione risponderà a tali richieste, laddove necessario, utilizzando la funzionalità che le è stata fornita per tale scopo. Microsoft si conformerà alle richieste di assistenza ragionevoli della Amministrazione per soddisfare tale esigenza dell'interessato.

#### ***5. Obblighi del Responsabile in tema di violazione dei dati personali (data breach)***

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente, e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali; tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare con il Titolare nell'ambito di tale attività anche se le informazioni siano in possesso di sub-responsabili. È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse.

#### ***6. Ispezioni e richieste dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali***

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali circa le attività svolte per Consip S.p.A.; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione della presente nomina.

#### ***7. Attività di controllo del Titolare del trattamento dei dati***

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle istruzioni e delle norme in materia di

trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit o si rilevi che il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile al rispetto delle istruzioni e ad adottare nuove misure adeguate indicate dal Titolare, entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Consip potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni eventuale danno (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nel Contratto (inclusi gli Allegati) ove direttamente derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi sub-Responsabili e sub-fornitori.

#### **8. Nomina dei Sub-Responsabili**

Il Responsabile Iniziale del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili (nel seguito "sub-Responsabili") per delegargli attività specifiche. Il Responsabile del trattamento dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente atto, i contratti stipulati dal medesimo per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto che determinino, o possano determinare, il trattamento a opera di terze parti dei dati personali e/o l'accesso a informazioni riservate facenti capo al Titolare, sono eseguiti con i Fornitori indicati nel "Minimum Obligation DPA" (d'ora in poi "sub-fornitori"). Il Responsabile si impegna a comunicare ogni modifica al citato elenco e a nominare, ove necessario, i sub-fornitori Sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4 del Regolamento. I Responsabili si obbligano a comunicare al Titolare ogni variazione intervenuta riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri fornitori di beni e servizi o le attività da essi eseguite.

#### **9. Obblighi dei Sub-Responsabili**

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina.

In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti.

Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

#### **10. Il Responsabile della Protezione dei dati**

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile del trattamento collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

#### **11. Obblighi del Responsabile in tema di Amministratori di Sistema**

Il Responsabile si impegna a conformarsi alle prescrizioni contenute nel Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” in quanto compatibili con il Regolamento UE, fino a nuova emanazione o revoca da parte dell’Autorità stessa, ove applicabile tenuto conto della tipologia e della modalità di erogazione dei servizi oggetto del contratto.

#### **12. Obblighi del Responsabile in caso di trasferimento dei dati verso paesi terzi**

Il Responsabile è autorizzato a trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale in considerazione dell’utilizzo delle Clausole Contrattuali Tipo 2021 approvate dalla Commissione Europea (modulo da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento) ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento e delle tutele aggiuntive come individuate nell’Appendice C – Addendum relativo alle misure di sicurezza.

#### **13. Obblighi del Responsabile alla cessazione del contratto**

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione, ove applicabile tenuto conto della tipologia di servizi. Per quanto riguarda i Dati dei Servizi Professionali, Microsoft eliminerà tutte le copie dopo il conseguimento degli scopi commerciali per cui i dati sono stati raccolti o trasferiti oppure in un momento precedente, su richiesta del Titolare, a meno che non sia autorizzata ai sensi dell’Addendum a conservarli.

#### **14. Obblighi del Titolare del trattamento**

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento

dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui al precedente punto 7.

### **15. Norme finali**

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse disponibili - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Nessun corrispettivo è dovuto dal Titolare al Responsabile del trattamento per l'espletamento di tale funzione.

La presente designazione cessa automaticamente alla scadenza del contratto con la cessazione delle prestazioni affidate. Il Titolare potrà, comunque, revocare l'incarico in caso di svolgimento delle funzioni non conforme alle istruzioni fornite, nonché per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. Ogni altra pattuizione contenuta nel contratto di cui in premessa resta pienamente confermata ed impregiudicata.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali

Consip S.p.A.

<inserire firma AD/Responsabile di Divisione nei limiti di quanto indicato in procura>

Il Responsabile del trattamento

---

Allegati:

Appendice A – Misure di sicurezza

Appendice B – “Minimum Obligation DPA” Microsoft

Appendice C – Addendum relativo alle misure di sicurezza

# Appendice A. Misure di Sicurezza

Microsoft ha adottato e garantirà, per i Dati della Società nei Servizi Online Core e per i Dati dei Servizi Professionali, le seguenti misure di sicurezza che, unitamente agli impegni di tutela della sicurezza contenuti nel presente Addendum (incluse le Condizioni del GDPR) costituiscono l'unica responsabilità di Microsoft relativamente alla protezione di tali dati.

| Dominio                                           | Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione della Sicurezza delle Informazioni | <p><b>Titolarità della sicurezza.</b> Microsoft ha nominato uno o più funzionari addetti alla sicurezza, responsabili del coordinamento e del monitoraggio delle regole e delle procedure di sicurezza.</p> <p><b>Ruoli e responsabilità per la sicurezza.</b> Il personale Microsoft con accesso ai Dati della Società e ai Dati dei Servizi Professionali è soggetto a obbligazioni di riservatezza.</p> <p><b>Programma di gestione dei rischi.</b> Microsoft ha effettuato una valutazione dei rischi prima di trattare i Dati della Società o di avviare il servizio dei Servizi Online e prima di trattare i Dati dei Servizi Professionali o di avviare i Servizi Professionali.</p> <p>I documenti relativi alla sicurezza che non sono più in vigore vengono conservati da Microsoft in conformità ai requisiti di conservazione stabiliti.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestione delle Risorse                            | <p><b>Inventario delle risorse.</b> Microsoft gestisce un inventario di tutti i supporti di memorizzazione sui quali sono archiviati i Dati della Società o i Dati dei Servizi Professionali. L'accesso agli inventari di tali supporti di memorizzazione è limitato al personale Microsoft in possesso dell'autorizzazione scritta.</p> <p><b>Gestione delle Risorse</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft classifica i Dati della Società e i Dati dei Servizi Professionali per facilitarne l'identificazione e limitarne l'accesso in modo appropriato.</li><li>- Microsoft impone limitazioni sulla stampa dei Dati della Società e dei Dati dei Servizi Professionali e adotta procedure per l'eliminazione del materiale stampato contenente tali dati.</li><li>- Il personale Microsoft dovrà ottenere l'autorizzazione di Microsoft prima di archiviare i Dati della Società o i Dati dei Servizi Professionali su dispositivi portatili, accedere a tali dati in modalità remota o trattarli all'esterno delle strutture Microsoft.</li></ul>                    |
| Sicurezza delle Risorse Umane                     | <p><b>Formazione relativa alla sicurezza.</b> Microsoft informa il proprio personale sulle procedure di sicurezza pertinenti e sui ruoli dei membri del personale stesso. Microsoft informa inoltre il proprio personale sulle possibili conseguenze dell'essere inadempiente alle regole e alle procedure di sicurezza. Microsoft utilizza solo dati anonimi nelle attività di formazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicurezza Fisica e Ambientale                     | <p><b>Accesso fisico alle strutture.</b> Microsoft consente solo a persone fisiche identificate e autorizzate l'accesso alle strutture in cui sono situati i sistemi informativi per il trattamento dei Dati della Società o dei Dati dei Servizi Professionali.</p> <p><b>Accesso fisico ai componenti.</b> Microsoft gestisce record dei supporti di memorizzazione in entrata e in uscita contenenti i Dati della Società e i Dati dei Servizi Professionali, tra cui i tipi e il numero di supporti di memorizzazione, il mittente e i destinatari autorizzati, la data e l'ora e i tipi dei suddetti dati contenuti.</p> <p><b>Protezione dalle interruzioni di alimentazione e comunicazione.</b> Microsoft utilizza diversi sistemi standard del settore per impedire la perdita di dati causata dall'interruzione della fornitura di energia elettrica o da interferenze sulla linea.</p> <p><b>Eliminazione di componenti.</b> Microsoft utilizza processi standard del settore per eliminare i Dati della Società e i Dati dei Servizi Professionali che non sono più necessari.</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle Comunicazioni e delle Operazioni | <p><b>Criteri operativi.</b> Microsoft gestisce documenti sulla sicurezza in cui vengono descritte le misure adottate, nonché le procedure e le responsabilità specifiche del proprio personale che accede ai Dati della Società e ai Dati dei Servizi Professionali.</p> <p><b>Procedure di Ripristino dei Dati</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In modo continuativo e comunque non meno di una volta alla settimana, tranne nel caso in cui nel periodo non vi siano stati aggiornamenti, Microsoft gestisce più copie dei Dati della Società e dei Dati dei Servizi Professionali da cui ripristinare i dati stessi.</li><li>- Microsoft archivia le copie dei Dati della Società e dei Dati dei Servizi Professionali e le procedure di ripristino dei dati in una posizione diversa dal luogo in cui si trovano le apparecchiature principali di trattamento dei Dati della Società e dei Dati dei Servizi Professionali.</li></ul> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dominio | Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft ha adottato procedure specifiche che disciplinano l’accesso alle copie dei Dati della Società e dei Dati dei Servizi Professionali.</li><li>- Microsoft rivede le procedure di ripristino dei dati almeno una volta ogni sei mesi, ad eccezione delle procedure per il ripristino dei dati dei Servizi professionali e dei Servizi di Azure per Enti Pubblici che vengono riviste ogni dodici mesi.</li><li>- Microsoft registra le operazioni di ripristino dei dati, includendo il nominativo della persona responsabile, la descrizione dei dati ripristinati e, a seconda dei casi, il nominativo della persona responsabile e gli eventuali dati per i quali è stato necessario l’inserimento manuale nel processo di ripristino.</li></ul> <p><b>Software dannoso.</b> Microsoft effettua controlli antimalware per impedire l’accesso non autorizzato ai Dati della Società e ai Dati dei Servizi Professionali da parte di software dannoso, incluso quello proveniente da reti pubbliche.</p> <p><b>Dati Esterni ai Limiti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft crittografa o consente alla Società di crittografare i Dati della Società e i Dati dei Servizi Professionali trasmessi su reti pubbliche.</li><li>- Microsoft limita l’accesso ai Dati della Società e ai Dati dei Servizi Professionali contenuti nei supporti di memorizzazione che escono dalle proprie strutture.</li></ul> <p><b>Registrazione di eventi.</b> Microsoft registra, o consente alla Società di registrare, l’accesso o l’utilizzo dei sistemi informativi che contengono i Dati della Società o i Dati dei Servizi Professionali, registrano l’ID di accesso, l’ora, l’autorizzazione concessa o negata e l’attività specifica.</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo dell'Accesso | <p><b>Criteri di accesso.</b> Microsoft conserva un record dei privilegi di sicurezza delle persone fisiche che accedono ai Dati della Società o ai Dati dei Servizi Professionali.</p> <p><b>Autorizzazione all'Accesso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft conserva e aggiorna un record del personale autorizzato ad accedere ai sistemi Microsoft che contengono i Dati della Società o i Dati dei Servizi Professionali.</li><li>- Microsoft disattiva le credenziali di autenticazione che non sono state utilizzate per un periodo di tempo minimo di sei mesi.</li><li>- Microsoft indica i membri del personale che potranno concedere, modificare o annullare l'accesso autorizzato a dati e risorse.</li><li>- Microsoft garantisce che laddove più persone fisiche abbiano accesso a sistemi contenenti i Dati della Società o i Dati dei Servizi Professionali, tali persone fisiche abbiano identificatori/accessi specifici.</li></ul> <p><b>Privilegi Minimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il personale del supporto tecnico viene autorizzato ad accedere ai Dati della Società e ai Dati dei Servizi Professionali esclusivamente in caso di necessità.</li><li>- Microsoft limita l'accesso ai Dati della Società e ai Dati dei Servizi Professionali alle sole persone fisiche che ne hanno necessità per svolgere le proprie mansioni lavorative.</li></ul> <p><b>Integrità e Riservatezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft istruisce il proprio personale affinché disattivi le sessioni amministrative prima di uscire dalle sedi che controlla o in ogni caso quando i computer vengono lasciati incustoditi.</li><li>- Microsoft archivia le password in modo tale da renderle incomprensibili mentre sono valide.</li></ul> <p><b>Autenticazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft utilizza procedure standard del settore per identificare e autenticare gli utenti che tentano di accedere ai sistemi informativi.</li><li>- Nei casi in cui i meccanismi di autenticazione si basino su password, Microsoft richiede il rinnovo regolare delle password.</li><li>- Nei casi in cui i meccanismi di autenticazione si basino su password, Microsoft richiede che la password contenga almeno otto caratteri.</li><li>- Microsoft garantisce che gli identificatori disattivati o scaduti non vengano concessi ad altre persone fisiche.</li><li>- Microsoft controlla o consente alla Società di monitorare i tentativi ripetuti di ottenere l'accesso al sistema informativo utilizzando una password non valida.</li></ul> |
| Dominio                | Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft conserva procedure standard del settore per disattivare le password danneggiate o divulgate inavvertitamente.</li><li>- Microsoft utilizza procedure standard del settore per la protezione delle password, incluse le procedure volte a garantire la riservatezza e l'integrità delle password quando vengono assegnate e distribuite e durante l'archiviazione.</li></ul> <p><b>Progettazione della Rete.</b> Microsoft dispone di controlli per impedire a persone fisiche di riconoscersi diritti che non sono stati loro ceduti allo scopo di accedere ai Dati della Società o ai Dati dei Servizi Professionali in modo non autorizzato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione degli Eventi Imprevisti relativi alla Protezione delle Informazioni | <p><b>Procedura di Risposta agli Eventi Imprevisti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft conserva una registrazione degli inadempimenti alla sicurezza con una descrizione dell’inadempimento, il periodo, le conseguenze dell’inadempimento, il nome di chi ha effettuato la segnalazione, a chi è stato segnalato, nonché la procedura adottata per il ripristino dei dati.</li><li>- Per ogni inadempimento delle obbligazioni di protezione che origina un Evento Imprevisto relativo alla Protezione, Microsoft (come descritto al precedente Articolo “Comunicazione di Eventi Imprevisti relativi alla Protezione”) invierà una comunicazione, senza ritardo irragionevole e, in ogni caso, entro 72 ore.</li><li>- Microsoft registra, o consente alla Società di registrare, divulgazioni di Dati della Società o di Dati dei Servizi Professionali, inclusi il tipo di dati divulgati, il destinatario e l’ora.</li></ul> <p><b>Monitoraggio del servizio.</b> Il personale Microsoft addetto alla sicurezza verifica i registri almeno una volta ogni sei mesi per proporre, ove necessario, iniziative di correzione.</p> |
| Gestione della Continuità Aziendale                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft conserva piani di emergenza e contingenza per le strutture in cui sono situati i propri sistemi informativi per il trattamento dei Dati della Società o dei Dati dei Servizi Professionali.</li><li>- Il sistema di archiviazione con ridondanza e le procedure di Microsoft per il ripristino dei dati sono progettati per tentare di riportare i Dati della Società e i Dati dei Servizi Professionali nello stato in cui si trovavano o nell’ultimo stato replicato prima di andare persi o distrutti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# **Allegato 1 - Servizi professionali Dell'Unione europea Termini del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)**

## **A. Definizioni**

I termini utilizzati ma non definiti nei presenti Termini GDPR, come "dati personali", "violazione dei dati personali", "elaborazione", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento" e "interessato", avranno lo stesso significato di cui all'articolo 4 del GDPR.

La seguente definizione è utilizzata anche nei presenti Termini GDPR:

Per **"Sub- Responsabili"** si intendono gli altri Responsabili utilizzati da Microsoft per trattare dati personali.

Per **"Clausole contrattuali standard 2010"** si intendono le clausole standard di protezione dei dati per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, come previsto nell'articolo 46 del GDPR e approvato con decisione 2010/87/CE della Commissione Europea, del 5 febbraio 2010.

Per **"Clausole contrattuali standard 2021"** si intendono le clausole standard di protezione dei dati (modello da Responsabile a Responsabile) tra Microsoft Ireland Operations Limited e Microsoft Corporation per il trasferimento di dati personali dai responsabili del trattamento nel SEE a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, come previsto nell'articolo 46 del GDPR e approvato dalla Commissione Europea nella decisione 2021/914/CE, del 4 giugno 2021.

## **B. Ruoli e ambito di applicazione**

1. Le presenti Condizioni GDPR si applicano al trattamento di dati personali, nell'ambito di applicazione del GDPR, da parte di Microsoft per conto dell'Amministrazione.
2. Ai fini delle presenti Condizioni GDPR, l'Amministrazione e Microsoft si danno atto e accettano che l'Amministrazione sia il Titolare del trattamento dell'Amministrazione e che Microsoft sia il Responsabile del trattamento di tali dati, tranne quando l'Amministrazione agisce in qualità di Responsabile del trattamento nel qual caso Microsoft è un sub-responsabile del trattamento.
3. Le presenti Condizioni GDPR non limitano né riducono alcun impegno in materia di protezione dei dati che Microsoft assume nei confronti dell'Amministrazione in altri contratti tra Microsoft e la stessa Amministrazione.
4. Le presenti Condizioni GDPR non si applicano laddove Microsoft sia un titolare del trattamento di dati personali.

## **C. Obblighi pertinenti del GDPR: articoli 28, 32 e 33**

1. Microsoft non ricorrerà a un altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Amministrazione. Nel caso di autorizzazione scritta generale, Microsoft informa l'Amministrazione di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così all'Amministrazione la possibilità di opporsi a tali modifiche. (Articolo 28(2))

**2.** Il trattamento da parte di Microsoft è disciplinato dalle presenti Condizioni del GDPR a norma del diritto dell'Unione (d'ora in avanti "Unione") o degli Stati Membri che vincolano Microsoft all'Amministrazione. La materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di Dati Personali, le categorie di interessati e le obbligazioni e i diritti dell'Amministrazione sono stabiliti nel Contratto, nonché nelle presenti Condizioni del GDPR. In particolare, Microsoft dovrà:

- (a)** trattare i Dati Personali soltanto su istruzione documentata dell'Amministrazione, anche in caso di trasferimento di Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati Membri cui è soggetta Microsoft; in tal caso, Microsoft informa l'Amministrazione circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto non vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- (b)** garantire che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un'adeguata obbligazione legale di riservatezza;
- (c)** adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'Articolo 32 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
- (d)** rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- (e)** tenendo conto della natura del trattamento, assistere l'Amministrazione con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligazione dell'Amministrazione di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
- (f)** assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto delle obbligazioni di cui agli Articoli da 32 a 36 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di Microsoft;
- (g)** su scelta dell'Amministrazione, eliminare o restituire tutti i Dati Personali dopo che è terminata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento ed eliminare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati Membri preveda la conservazione dei dati;
- (h)** mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle obbligazioni stabilite all'Articolo 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dalla Amministrazione o da un altro soggetto da questa incaricato.

Microsoft informerà immediatamente l'Amministrazione qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o altre disposizioni, dell'Unione o degli Stati Membri, relative alla protezione dei dati personali. (Articolo 28(3))

**3.** Quando Microsoft ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto della Amministrazione, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati Membri, le stesse obbligazioni in materia di protezione dei dati personali contenute nelle presenti Condizioni del GDPR, fornendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento stesso. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati personali, Microsoft conserverà nei confronti dell'Amministrazione l'intera responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni dell'altro responsabile. (Articolo 28(4))

**4.** Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Amministrazione e Microsoft mettono in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, a seconda dei casi:

- (a)** la pseudonimizzazione e la crittografia dei Dati Personali;
- (b)** la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- (c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico e
- (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. (Articolo 32(1))

5. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o in altro modo trattati. (Articolo 32(2))

6. L'Amministrazione e Microsoft fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a Dati Personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dall'Amministrazione, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati Membri. (Articolo 32(4))

7. Microsoft informerà l'Amministrazione senza ingiustificato ritardo dopo essere venuta a conoscenza della violazione dei Dati Personali. (Articolo 33(2)). Tale comunicazione includerà le informazioni che un responsabile del trattamento dovrà fornire a un titolare del trattamento ai sensi dell'Articolo 33(3) nella misura in cui tali informazioni siano ragionevolmente disponibili a Microsoft.

## **Appendice 1 – Termini aggiuntivi del GDPR**

### **A Sub- Responsabili**

Microsoft potrà incaricare Altri Responsabili del Trattamento di erogare servizi per suo conto. L'Amministrazione acconsente a tale impegno e a incaricare le Consociate Microsoft come Altri Responsabili del Trattamento. Le autorizzazioni di cui sopra costituiranno il preventivo consenso scritto della Amministrazione al subaffidamento da parte di Microsoft del trattamento dei Dati dei Servizi Professionali, qualora tale consenso sia necessario ai sensi delle Clausole Contrattuali Tipo o delle Condizioni del GDPR.

Microsoft è responsabile della conformità degli Altri Responsabili del Trattamento che ha incaricato alle proprie obbligazioni contenute nel presente Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali. Microsoft rende disponibili i dati riguardanti gli Altri Responsabili del Trattamento su un suo sito Web. Quando incarica un qualsiasi Altro Responsabile del Trattamento, Microsoft si assicurerà tramite un contratto scritto che l'Altro Responsabile del Trattamento possa accedere ai Dati dei Servizi Professionali e possa trattarli solo per erogare i servizi per i quali è stato incaricato da Microsoft, con il divieto di trattarli per qualsiasi altro scopo. Microsoft garantirà che gli Altri Responsabili del Trattamento siano vincolati da contratti scritti che li obblighino a fornire almeno lo stesso livello di protezione dei dati personali che le viene richiesto dall'Addendum, incluse le limitazioni relative alla divulgazione dei Dati Trattati. Microsoft accetta di vigilare sugli Altri Responsabili del Trattamento al fine di garantire l'adempimento di tali obbligazioni contrattuali.

Per i Servizi di Supporto Tecnico, un elenco aggiornato degli Altri Responsabili del Trattamento di Microsoft è disponibile all'indirizzo: <https://aka.ms/servicesapprovedsuppliers>. Di tanto in tanto Microsoft potrà incaricare nuovi Altri Responsabili del Trattamento. Microsoft informerà la Amministrazione (aggiornando il sito Web e fornendole uno strumento per ricevere la comunicazione di tale aggiornamento) di ogni nuovo Altro Responsabile del Trattamento con un preavviso di almeno 30 giorni, prima di consentire a tale Altro Responsabile del Trattamento l'accesso ai Dati dei Servizi Professionali.

Per quanto riguarda i Servizi di Consulenza, la comunicazione relativa agli Altri Responsabili del Trattamento che verranno utilizzati durante l'esecuzione di un lavoro è disponibile su richiesta all'indirizzo <https://aka.ms/consultingapprovedsuppliers>. La Amministrazione potrà inoltre richiedere di ricevere una comunicazione sugli aggiornamenti relativi agli Altri Responsabili del Trattamento che verranno utilizzati durante l'esecuzione del lavoro. Per quanto riguarda le Amministrazioni che hanno richiesto di ricevere una comunicazione sugli aggiornamenti relativi agli Altri Responsabili del Trattamento che verranno utilizzati durante l'esecuzione del lavoro, Microsoft non concederà l'accesso ai Dati dei Servizi Professionali senza la preventiva approvazione scritta o fino a 30 giorni dalla comunicazione.

Qualora l'Amministrazione non approvi un nuovo Altro Responsabile del Trattamento, potrà risolvere le Attestazioni di Servizi applicabili, quale un Ordine di Lavoro dei Servizi Enterprise, per i Servizi Professionali

interessati senza dover pagare alcun corrispettivo per la risoluzione, fornendo una comunicazione scritta della risoluzione prima della scadenza del periodo di preavviso. La Amministrazione potrà anche includere in tale comunicazione una spiegazione dei motivi alla base della mancata approvazione, al fine di consentire a Microsoft di rivalutare il nuovo Altro Responsabile del Trattamento alla luce dei dubbi sorti. Dopo la risoluzione Microsoft rimuoverà dalle fatture successive indirizzate alla Amministrazione le obbligazioni di pagamento relative a lavori applicabili non pagati per i Servizi Professionali oggetto della risoluzione.

## **B. Assistenza alla risposta dei clienti alle richieste degli interessati**

Microsoft metterà a disposizione dell'Amministrazione, conformemente alla funzionalità dei Servizi Professionali e al suo ruolo di responsabile del trattamento dei Dati Personali degli interessati, la capacità di soddisfare le loro richieste in merito all'esercizio dei loro diritti ai sensi del GDPR. Microsoft suggerirà all'Interessato che chiede di esercitare uno o più dei propri diritti ai sensi del GDPR in relazione ai Servizi Professionali di cui Microsoft è un responsabile del trattamento o un altro responsabile del trattamento, di presentare la richiesta direttamente all'Amministrazione. L'Amministrazione risponderà a tali richieste, laddove necessario, utilizzando la funzionalità che le è stata fornita per tale scopo. Microsoft si conformerà alle richieste di assistenza ragionevoli della Amministrazione per soddisfare tale esigenza dell'interessato.

## **C. Trattamento dati personali**

1. L'Amministrazione accetta che il proprio contratto (incluse le presenti Condizioni GDPR) costituisca un'istruzione documentata completa e definitiva della stessa Amministrazione a Microsoft per il trattamento di dati personali. In qualsiasi caso in cui si applichi il GDPR e l'Amministrazione Amministrazione sia un responsabile del trattamento, l'Amministrazione Amministrazione garantisce a Microsoft che le istruzioni dell'Amministrazione, inclusa la nomina di Microsoft come responsabile del trattamento o sub-responsabile, sono state autorizzate dal titolare del trattamento pertinente.

2. Microsoft garantirà che il proprio personale impegnato nel trattamento di dati personali (i) tratterà i dati personali solo su istruzioni dell'Amministrazione o come descritto nelle presenti Condizioni GDPR e(ii) sarà obbligata a mantenere la riservatezza e la sicurezza di qualsiasi dato personale anche dopo la fine dell'incarico.

3. Microsoft utilizzerà e tratterà in altro modo i dati personali solo per fornire all'Amministrazione i Servizi professionali in conformità con le istruzioni documentate dell'Amministrazione. Ai fini dei presenti Termini GDPR, "fornire" Servizi Professionali consiste in:

- Fornire i Servizi Professionali, compresa la fornitura di supporto tecnico, pianificazione professionale, consulenza, guida, migrazione dei dati, distribuzione e servizi di sviluppo di soluzioni / software;
- Risoluzione dei problemi (prevenzione, rilevamento, indagine, mitigazione e riparazione dei problemi, inclusi gli incidenti di sicurezza); e
- Miglioramento continuo (mantenimento dei Servizi professionali, inclusa l'installazione degli aggiornamenti più recenti e miglioramenti all'affidabilità, all'efficacia, alla qualità e alla sicurezza).

3. Le Parti si danno atto e convengono che:

- **Oggetto del trattamento.** L'oggetto del trattamento è limitato ai dati personali nell'ambito di applicazione dell'Appendice 1, Sezione C.3 di cui sopra e del GDPR.
- **Durata del trattamento.** La durata del trattamento sarà conforme alle istruzioni del Cliente e ai termini dei termini del GDPR.
- **Natura e Finalità del Trattamento.** La natura e lo scopo del trattamento saranno quelli di fornire i Servizi Professionali ai sensi del Contratto del Cliente (come ulteriormente descritto nell'Appendice 1, Sezione C.3 di cui sopra).
- **Categorie di dati.** I tipi di dati personali trattati per la fornitura dei Servizi Professionali includono: (i) dati personali che il Cliente sceglie di includere nei dati personali; e(ii) quelli espressamente identificati nell'articolo 4 del GDPR. I tipi di dati personali che il Cliente sceglie di includere nei dati personali possono essere qualsiasi categoria di dati personali identificata nei registri mantenuti dal Cliente che agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, comprese le categorie di dati personali di cui all'Appendice 1 dell'Allegato 2 – Le Clausole Contrattuali Standard (Responsabili del trattamento) dei termini del GDPR.

- **Soggetti interessati.** Le categorie di interessati sono i rappresentanti del Cliente e gli utenti finali, quali dipendenti, appaltatori, collaboratori e clienti e possono includere qualsiasi altra categoria di interessati come identificata nei registri tenuti dal Cliente che agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, comprese le categorie di interessati di cui all'Appendice 1 dell'Allegato 2 – Le Clausole Contrattuali Standard (Responsabili) dei termini del GDPR.

4. In ogni momento durante il periodo di incarico dei Servizi Professionali del Cliente, il Cliente avrà la possibilità di accedere, estrarre e cancellare i dati personali.

#### **D. Sicurezza**

Microsoft implementerà e si impegna a mantenere misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i Dati personali da distruzione, perdita e alterazione accidentale o illegale, da divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, archiviati o in altro modo trattati oppure dall'accesso ad essi. Tali misure dovranno essere stabilite nei Criteri di Sicurezza di Microsoft. Microsoft metterà a disposizione delle Amministrazioni tali criteri, unitamente a descrizioni dei controlli di sicurezza attivi per i Servizi Professionali e altri dati ragionevolmente richiesti dalla Amministrazione riguardanti le procedure e i criteri di sicurezza di Microsoft.

Inoltre, tali misure dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti negli standard ISO 27001, ISO 27002 e ISO 27018 o successive certificazioni equivalenti (ove applicabili).

#### **E. Data Breach**

Qualora Microsoft venisse a conoscenza di una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, alla perdita, all'alterazione, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso accidentale o illecito ai dati personali durante l'elaborazione da parte di Microsoft (ciascuno un "Incidente di sicurezza"), Microsoft tempestivamente e senza ingiustificato ritardo (1) informerà l'Amministrazione dell'Incidente di sicurezza; (2) indagherà sull'Incidente di sicurezza e fornirà all'Amministrazione informazioni dettagliate sull'Incidente di sicurezza; e (3) adotterà misure ragionevoli per mitigare gli effetti e ridurre al minimo eventuali danni derivanti dall'Incidente di sicurezza. Microsoft compirà ogni ragionevole sforzo per assistere l'Amministrazione nell'adempimento dell'obbligo della Amministrazione ai sensi dell'Articolo 33 del GDPR o di altre leggi o regolamenti applicabili di informare l'autorità di vigilanza competente e gli interessati di tale Incidente di sicurezza.

#### **F. Registri delle Attività di Trattamento**

Nella misura in cui Microsoft è tenuta ai sensi del GDPR a raccogliere determinate informazioni relative alla Amministrazione e a conservarne i registri, la Amministrazione dovrà, laddove richiesto, fornire tali informazioni a Microsoft, mantenendole accurate e aggiornate. Microsoft potrà rendere tali informazioni disponibili all'autorità di controllo, se richiesto dal GDPR.

#### **G. Trasferimento dati**

I Dati personali che Microsoft tratta per conto dell'Amministrazione non possono essere trasferiti, archiviati ed elaborati in una posizione geografica, se non in conformità con le presenti Condizioni e le garanzie fornite di seguito in questa sezione. Tenendo conto di tali garanzie, l'Amministrazione autorizza Microsoft di trasferire i Dati personali negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui Microsoft o i suoi Sub-responsabili del trattamento operano e di archiviare ed elaborare i Dati personali per fornire i Servizi professionali, ad eccezione di quanto descritto altrove nelle Condizioni DPA.

Tutti i trasferimenti di Dati personali al di fuori dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo, del Regno Unito e della Svizzera per fornire i Servizi saranno disciplinati dalle Clausole contrattuali standard del 2021 implementate da Microsoft. Inoltre, i trasferimenti dal Regno Unito e dalla Svizzera sono disciplinati dalle Clausole contrattuali standard del 2010. In caso di incongruenza tra le Clausole contrattuali standard del 2021 e le Clausole contrattuali standard del 2010, l'incongruenza sarà risolta in modo da fornire un livello adeguato

di protezione dei dati per i Dati personali ai sensi della legge applicabile. Microsoft rispetterà i requisiti dello Spazio economico europeo e della legge svizzera sulla protezione dei dati per quanto riguarda la raccolta, l'utilizzo, il trasferimento, la conservazione e altro trattamento dei Dati personali provenienti dallo Spazio economico europeo, dal Regno Unito e dalla Svizzera. Tutti i trasferimenti di Dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale saranno soggetti a garanzie adeguate come descritto nell'articolo 46 del GDPR e tali trasferimenti e salvaguardie saranno documentati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del GDPR.

Inoltre, Microsoft è certificata UE-USA e Svizzera-USA. Privacy Shield Frameworks e gli impegni che comportano, sebbene Microsoft non si basi sul Privacy Shield Framework UE-USA come base giuridica per i trasferimenti di Dati personali alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-311/18. Microsoft accetta di informare la Amministrazione se stabilisce di non essere più in grado di soddisfare l'obbligo di fornire lo stesso livello di protezione richiesto dai principi dello Scudo per la privacy.

#### **H. Modifica, integrazione e durata**

1. Microsoft può modificare o integrare le presenti Condizioni con notifica alla Amministrazione, (i) se richiesto da un'autorità di vigilanza o da un altro ente governativo o normativo, (ii) se necessario per conformarsi alla legge applicabile, (iii) per implementare clausole contrattuali standard stabilite dalla Commissione europea o (iv) per aderire a un codice di condotta approvato o a un meccanismo di certificazione approvato o certificato ai sensi degli articoli 40, 42 e 43 del GDPR.

2. Fatte salve le presenti Condizioni GDPR, Microsoft può di volta in volta fornire ulteriori informazioni e dettagli su come eseguirà le presenti Condizioni GDPR nella documentazione tecnica, sulla privacy o sulle norme.

## **Allegato 3 – Termini aggiuntivi per la protezione dei dati e l'uso**

### **A. Conformità alle leggi**

Microsoft rispetterà tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla fornitura dei Servizi professionali, inclusi i requisiti per la notifica delle violazioni della sicurezza e i requisiti per la protezione dei dati. Tuttavia, Microsoft non è responsabile della conformità a leggi o regolamenti applicabili all'Amministrazione che non sono generalmente applicabili ai fornitori di servizi informatici. Microsoft non determina se i Dati dei Servizi professionali includano informazioni soggette a leggi o regolamenti specifici. Tutti gli incidenti di sicurezza sono soggetti ai termini della notifica degli incidenti di sicurezza riportati di seguito.

Il Cliente deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili all'utilizzo dei Servizi professionali, comprese le leggi relative ai dati biometrici, alla riservatezza delle comunicazioni e ai Requisiti di protezione dei dati. Il Cliente è responsabile di determinare se i Servizi Professionali sono appropriati per l'archiviazione e l'elaborazione delle informazioni soggette a qualsiasi legge o regolamento specifico e per l'utilizzo dei Servizi Professionali in modo coerente con gli obblighi legali e normativi del Cliente. Il Cliente è responsabile di rispondere a qualsiasi richiesta da parte di terzi in merito all'utilizzo di un Servizio Professionale da parte del Cliente.

### **B. Politica di utilizzo accettabile**

Né il Cliente né i suoi rappresentanti possono utilizzare i Servizi professionali o i Deliverable dei Servizi:

- in un modo proibito da leggi, regolamenti, ordini o decreti governativi;
- violare i diritti altrui;
- per tentare di ottenere l'accesso non autorizzato o interrompere qualsiasi servizio, dispositivo, dato, account o rete;
- per spammare o distribuire malware;
- in un modo che potrebbe danneggiare i sistemi IT di Microsoft o comprometterne l'utilizzo da parte di chiunque altro;
- in qualsiasi applicazione o situazione in cui l'uso dei Servizi professionali (o dei Deliverable dei Servizi) potrebbe portare alla morte o a gravi lesioni fisiche di qualsiasi persona o a gravi danni fisici o ambientali, tranne in conformità con la sezione Uso ad alto rischio di seguito; o
- per assistere o incoraggiare chiunque a fare una qualsiasi delle precedenti.

#### **Uso ad alto rischio**

**ATTENZIONE:** Le moderne tecnologie possono essere utilizzate in modi nuovi e innovativi e il Cliente deve considerare se il suo uso specifico di queste tecnologie è sicuro. I Servizi e i Deliverable dei Servizi non saranno progettati o destinati a supportare alcun uso in cui un'interruzione del servizio, un difetto, un errore o un altro guasto di un Deliverable dei Servizi possa causare la morte o gravi lesioni fisiche di qualsiasi persona o danni fisici o ambientali (collettivamente, "Uso ad alto rischio"). Di conseguenza, il Cliente deve implementare ogni Deliverable dei Servizi in modo tale che, in caso di interruzione, difetto, errore o altro guasto di ciascun Deliverable del Servizio, la sicurezza delle persone, delle proprietà e dell'ambiente non sia ridotta al di sotto di un livello ragionevole, appropriato e legale, sia in generale che per un settore specifico. L'uso ad alto rischio dei Servizi e dei Deliverable dei Servizi da parte del Cliente è a proprio rischio. La Amministrazione accetta di difendere, indennizzare e tenere indenne Microsoft da e contro tutti i danni, i costi e le spese legali in relazione a qualsiasi reclamo derivante da un Utilizzo ad alto rischio associato ai Servizi e ai Deliverable dei Servizi, inclusi eventuali reclami basati sulla responsabilità oggettiva o che Microsoft sia stata negligente nella progettazione o nella fornitura dei Servizi e dei Deliverable dei Servizi alla Amministrazione. L'obbligo di indennizzo di cui sopra si aggiunge a qualsiasi obbligo di difesa stabilito nel Contratto del Cliente e non è soggetto ad alcuna limitazione o esclusione da responsabilità contenuta in tali accordi.

### **C. Servizi online**

Per gli impegni dei Servizi online applicabili: per facilitare la valutazione della fornitura dei Servizi professionali, la Amministrazione accetta di fornire a Microsoft l'accesso alle metriche di utilizzo all'interno dei propri Servizi online. Nessun Dato personale del Servizio online è incluso nelle metriche.

#### **D. Dati biometrici**

Se il Cliente utilizza un Servizio Professionale per elaborare Dati Biometrici, il Cliente è responsabile di: (i) fornire notifica agli interessati, anche per quanto riguarda i periodi di conservazione e la distruzione; (ii) ottenere il consenso degli interessati; e (iii) cancellare i Dati biometrici, tutti se appropriati e richiesti ai sensi dei Requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. Microsoft elaborerà tali Dati biometrici seguendo le istruzioni documentate dell'Amministrazione (come descritto nella sezione "Ruoli e responsabilità del Responsabile del trattamento e del titolare" di cui sopra) e proteggerà tali Dati biometrici in conformità con i termini di sicurezza e protezione dei dati ai sensi delle presenti Condizioni. Ai fini della presente sezione, "Dati biometrici" avrà il significato di cui all'articolo 4 del GDPR e, se applicabile, termini equivalenti in altri requisiti di protezione dei dati.

# Appendice C - Addendum relativo alle Misure di Sicurezza Aggiuntive

Con il presente Addendum relativo alle Misure di Sicurezza Aggiuntive che integra l'Addendum (il presente "Addendum"), Microsoft offre misure di sicurezza aggiuntive alla Società per il trattamento dei dati personali, nell'ambito di validità del GDPR, da parte di Microsoft per conto della Società e un ulteriore risarcimento agli interessati ai quali si riferiscono tali dati personali.

Il presente Addendum integra, senza costituirne una variazione né una modifica, l'Addendum e ne fa parte.

1. **Problemi relativi agli Ordini.** Nell'eventualità che Microsoft sia costretta da un ordine di un terzo a divulgare dati personali che sono stati trattati ai sensi del presente Addendum, dovrà:

- a. porre in essere ogni sforzo ragionevole per reindirizzare tale terzo a richiedere i dati direttamente alla Società;
- b. comunicare tempestivamente alla Società, tranne nell'eventualità in cui tale comunicazione sia vietata ai sensi della legge applicabile al terzo richiedente, e, in tal caso, porre in essere tutti gli sforzi ragionevoli per ottenere il diritto di deroga al divieto allo scopo di fornire quante più informazioni possibili alla Società e
- c. porre in essere tutti gli sforzi legittimi per contestare l'ordine di divulgazione in base a carenze giuridiche ai sensi delle leggi della parte richiedente o di eventuali discrepanze pertinenti con la legge applicabile dell'Unione Europea o la legge applicabile dello Stato Membro.

Qualora, dopo i passaggi descritti sopra da a. a c., Microsoft o una delle sue consociate continui a essere costretta a divulgare i dati personali, Microsoft divulgherà solo la quantità minima di tali dati necessaria a soddisfare l'ordine di divulgazione.

Ai fini dell'interpretazione del presente Articolo, gli sforzi legittimi non includono azioni che potrebbero essere punibili con sanzioni civili o penali, come l'oltraggio alla corte ai sensi delle leggi della giurisdizione competente.

2. **Indennizzo degli Interessati.** In ottemperanza agli Articoli 3 e 4, Microsoft dovrà indennizzare un interessato in caso di danni sostanziali o non sostanziali causati allo stesso per averne divulgato i dati personali che sono stati trasferiti in risposta a un ordine di un'autorità giudiziaria o di polizia oppure di un ente pubblico non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo in violazione delle obbligazioni di Microsoft ai sensi del Capitolo V del GDPR (una "Divulgazione Pertinente"). Nonostante quanto sopra, Microsoft non sarà obbligata a indennizzare l'interessato ai sensi del presente Articolo 2 nella misura in cui l'interessato abbia già ricevuto un risarcimento per lo stesso danno, sia da Microsoft che in altro modo.

3. **Condizioni per l'Indennizzo.** L'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 2 è condizionato al fatto che l'interessato stabilisca, con ragionevole soddisfazione di Microsoft, che:

- a. Microsoft si è impegnato in una Divulgazione Pertinente;
- b. la Divulgazione Pertinente ha costituito il fondamento di un procedimento ufficiale da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia oppure dell'ente pubblico EEA o non appartenente all'UE nei confronti dell'interessato e
- c. la Divulgazione Pertinente ha direttamente causato danni sostanziali o non sostanziali all'interessato.

All'interessato spetta l'onere della prova riguardo alle condizioni da a. a c.

Nonostante quanto sopra, Microsoft non sarà obbligata a indennizzare l'interessato ai sensi dell'Articolo 2 nel caso in cui Microsoft stabilisca che la Divulgazione Pertinente non abbia violato le sue obbligazioni ai sensi del Capitolo V del GDPR.

4. **Portata dei Danni.** L'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 2 si limita ai danni sostanziali e non sostanziali stabiliti nel GDPR ed esclude i danni consequenziali e tutti gli altri danni che non derivano dalla violazione del GDPR da parte di Microsoft.

5. **Esercizio dei Diritti.** L'interessato potrà far rispettare a Microsoft i diritti concessi agli interessati ai sensi del presente Addendum senza tenere conto di eventuali restrizioni nella Clausola 3 o 6 delle Clausole Contrattuali Tipo. L'interessato potrà proporre un reclamo ai sensi del presente Addendum solo su base individuale e non nell'ambito di un'azione di categoria, collettiva, di gruppo o di rappresentanza. I diritti concessi agli interessati nel presente Addendum sono personali e non potranno essere ceduti.

6. **Comunicazione di Modifica.** Microsoft accetta e garantisce di non avere motivo di ritenere che la normativa applicabile a se stessa o ai suoi subresponsabili del trattamento, anche nei paesi in cui provvede direttamente al trasferimento dei dati personali o dove tale operazione viene eseguita da un altro responsabile del trattamento, le impedisca di seguire le istruzioni della Società e di adempiere alle obbligazioni del presente Addendum o delle Clausole Contrattuali Tipo 2021 e di comunicare alla Società, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modifica di tale normativa che possa

pregiudicare le garanzie e le obbligazioni previste dal presente Addendum o dalle Clausole Contrattuali Tipo, nel qual caso la Società ha facoltà di sospendere il trasferimento dei dati e/o di risolvere il contratto.



**ALLEGATO 4 - PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA**  
**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI MUS PER CONSIP**

**SOMMARIO**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ART. 1 OGGETTO .....</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>                       | <b>3</b> |
| <b>ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE .....</b>       | <b>4</b> |
| <b>ART. 5 SANZIONI .....</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE .....</b> | <b>5</b> |

## PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici anche con interventi finanziati con i fondi del PNRR. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine, il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il "Codice"), e recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», in quanto applicabili ai sensi dell'art. 225, comma 16, del Codice.

In attuazione di quanto sopra,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione:
  - in fase di partecipazione alla gara, tra:
    - la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche **"Consip"** o **"Committente"**)
    - e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
  - e, in fase esecutiva, tra:
    - la Committente e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il **"Fornitore"**) - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si applicano anche:
  - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
  - b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice;
  - c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
3. Il Fornitore, Consip e la Committente si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il

Classificazione del documento: Consip Public

presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip, per la Committente per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (Committente/Fornitore).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

## **ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE**

### **1. Obblighi del Concorrente.**

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente s'impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*; pertanto, s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario Consip disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara;
- e1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.

### **2. Obblighi del Fornitore.**

- Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- a2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;

- b2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.
  - c2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla Committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
  - d2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip, alla Committente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della Committente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;
  - e2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Committente dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
  - f2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima;
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
  4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip e/o della Committente di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5;

#### **ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE**

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e la Committente, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

#### **ART. 5 SANZIONI**

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalla Committente, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
  - a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
  - b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;

Classificazione del documento: Consip Public

- c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
- d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
- i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
  - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"<sup>1</sup> che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la SA eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestiva notizia a Consip.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestivamente notizia alla SA e sia la SA che alla Committente potranno tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

#### **ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Committente.

*Responsabile Divisione Sicurezza e Servizi*  
*Matteo Cavallini*

IL FORNITORE

*Potere Firmatario*  
*Nome Firmatario*

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 "Obblighi di Consip e della Committente.", in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

**Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.**

---

<sup>1</sup> Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

Spett.le  
**Consip S.p.A.**  
Via Isonzo 19/E  
00198 ROMA

Roma,

**Oggetto:** Offerta per servizi i servizi di supporto “Microsoft Unified Support” [ns. rif. N° FY25 7-32O7K7MBAW]

Facendo seguito agli ultimi colloqui intercorsi e tenuto conto delle Vostre esigenze analizzate nei vari incontri di dettaglio, con la presente ci preghiamo di poterVi illustrare la nostra migliore proposta dei servizi di supporto Microsoft secondo il nuovo modello “Microsoft Unified Support” sotto dettagliato.

### **Durata dei Servizi**

I servizi di supporto tecnico Microsoft Unified Support avranno inizio dal giorno **01 Marzo 2025**, o dalla data di firma del contratto se successiva (“Data di inizio”) e scadranno in data **29 Febbraio 2028** o 36 mesi dopo la data di perfezionamento del contratto se successiva.

### **Descrizione dei Servizi di Supporto Tecnico Microsoft Unified Support e Corrispettivi**

Nella tabella seguente è riportata la descrizione dei servizi di Supporto Tecnico che verranno erogati.

I Servizi *Microsoft Enterprise Support* oggetto della presente proposta saranno erogati secondo quanto previsto nelle condizioni generali e specifiche di seguito indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

- a) Dalle Condizioni generali di erogazione dei servizi di cui al successivo paragrafo.
- b) Vi ricordiamo che i servizi disponibili stipulando un contratto “Microsoft Unified Support Services” sono descritti nell’ allegato “Descrizione dei Servizi di Unified Support (“USSD”, contenente altresì le relative modalità e condizioni di erogazione dei servizi di ottimizzazione ) che sarà incorporata in virtù di questo esplicito riferimento e che viene pubblicata periodicamente da Microsoft all’indirizzo [www.microsoft.com/unified-support-services-description](http://www.microsoft.com/unified-support-services-description). Microsoft potrà aggiornare i servizi di supporto di volta in volta acquistati ai sensi di questo contratto, purché il livello dei servizi di supporto acquistati non si riduca durante il Periodo corrente.

Con riferimento ai diritti di Titolarità e licenza dei service deliverable, compresa tutta la documentazione e i codici sorgenti eventualmente prodotti questi saranno esclusivamente soggetti alle Condizioni generali di erogazione dei Servizi come specificate all’**Art. 2 Utilizzo, titolarità, diritti e limitazioni** della presente Proposta.

**Microsoft Services Unified Support** - Schedule attività periodo di 36 mesi (dal **01 Marzo 2025**, al **28 Febbraio 2028** o dalla data del perfezionamento del contratto).

**Si riporta di seguito la descrizione dei servizi richiesti:**

| Y1 - Unified Enterprise Support Italy 01/03/2025 - 28/02/2026 |                                                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quantity                                                      | Service                                                              | Service Type                |
| Included                                                      | Enterprise Advisory Support Hours As-needed                          | Advisory Services           |
| Included                                                      | Enterprise Azure Problem Resolution Hours As-needed                  | Problem Resolution Support  |
| Included                                                      | Enterprise On-demand Assessment                                      | On-Demand Assessment        |
| Included                                                      | Enterprise On-Demand Assessment - Setup and Config Service As-needed | On-Demand Assessment Remote |
| Included                                                      | Enterprise On-Demand Education                                       | On-Demand Education         |
| Included                                                      | Enterprise Online Support Portal                                     | Administrative              |
| Included                                                      | Enterprise Problem Resolution Hours As-needed                        | Problem Resolution Support  |
| Included                                                      | Enterprise Reactive Support Management                               | Service Delivery Management |
| Included                                                      | Enterprise Service Delivery Management                               | Service Delivery Management |
| Included                                                      | Enterprise Webcasts As-Needed                                        | Webcast                     |
| Included                                                      | Reactive Enabled Contacts                                            | Problem Resolution Support  |

| Y1 - Enhanced Designated Engineering Italy 01/03/2025 - 28/02/2026 |                                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantity                                                           | Service                                     | Service Type                   |
| 140 hr                                                             | Enhanced Designated Engineering Modern Work | Designated Support Engineering |
| Included                                                           | Service Delivery Management Extended        | Service Delivery Management    |

| Y1 - Pacchetti Italy 01/03/2025 - 28/02/2026 |                                                          |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quantity                                     | Service                                                  | Service Type                |
| 1 ea                                         | Microsoft 365 Foundations - Workload Security Assessment | Assessment Program          |
| 1 ea                                         | RAP as a Service Plus for Microsoft Entra ID             | RAP as a Service Plus       |
| Included                                     | Service Delivery Management Extended                     | Service Delivery Management |

| Y1 pacchetti Italy 01/03/2025 - 28/02/2026 |         |              |
|--------------------------------------------|---------|--------------|
| Quantity                                   | Service | Service Type |

|          |                                       |                             |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 ea     | Activate - Power Platform: AI Builder | Proof of Concept            |
| Included | Service Delivery Management Extended  | Service Delivery Management |

| Y2 - Unified Enterprise Support Italy 01/03/2026 - 28/02/2027 |                                                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quantity                                                      | Service                                                              | Service Type                |
| Included                                                      | Enterprise Advisory Support Hours As-needed                          | Advisory Services           |
| Included                                                      | Enterprise Azure Problem Resolution Hours As-needed                  | Problem Resolution Support  |
| Included                                                      | Enterprise On-demand Assessment                                      | On-Demand Assessment        |
| Included                                                      | Enterprise On-Demand Assessment - Setup and Config Service As-needed | On-Demand Assessment Remote |
| Included                                                      | Enterprise On-Demand Education                                       | On-Demand Education         |
| Included                                                      | Enterprise Online Support Portal                                     | Administrative              |
| Included                                                      | Enterprise Problem Resolution Hours As-needed                        | Problem Resolution Support  |
| Included                                                      | Enterprise Reactive Support Management                               | Service Delivery Management |
| Included                                                      | Enterprise Service Delivery Management                               | Service Delivery Management |
| Included                                                      | Enterprise Webcasts As-Needed                                        | Webcast                     |
| Included                                                      | Reactive Enabled Contacts                                            | Problem Resolution Support  |

| Y2 - Pacchetti Italy 01/03/2026 - 28/02/2027 |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quantity                                     | Service                                                           | Service Type                |
| Included                                     | Service Delivery Management Extended                              | Service Delivery Management |
| 1 ea                                         | Onboarding Accelerator - Microsoft Defender for Identity - 2 Days | Onboarding Services         |
| 1 ea                                         | Intune Activation - 5 days                                        | Onboarding Services         |
| 2 ea                                         | Onboarding Accelerator - Microsoft Defender for Identity - 1 Day  | Onboarding Services         |
| 1 ea                                         | Onboarding Accelerator - Password-less Authentication - 5 days    | Onboarding Services         |

| Y2 - Enhanced Designated Engineering Italy 01/03/2026 - 28/02/2027 |                                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantity                                                           | Service                                     | Service Type                   |
| 140 hr                                                             | Enhanced Designated Engineering Modern Work | Designated Support Engineering |
| Included                                                           | Service Delivery Management Extended        | Service Delivery Management    |

| Y3 - Unified Enterprise Support Italy 01/03/2027 - 29/02/2028 |                                                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quantity                                                      | Service                                                              | Service Type                |
| Included                                                      | Enterprise Advisory Support Hours As-needed                          | Advisory Services           |
| Included                                                      | Enterprise Azure Problem Resolution Hours As-needed                  | Problem Resolution Support  |
| Included                                                      | Enterprise On-demand Assessment                                      | On-Demand Assessment        |
| Included                                                      | Enterprise On-Demand Assessment - Setup and Config Service As-needed | On-Demand Assessment Remote |
| Included                                                      | Enterprise On-Demand Education                                       | On-Demand Education         |
| Included                                                      | Enterprise Online Support Portal                                     | Administrative              |
| Included                                                      | Enterprise Problem Resolution Hours As-needed                        | Problem Resolution Support  |
| Included                                                      | Enterprise Reactive Support Management                               | Service Delivery Management |
| Included                                                      | Enterprise Service Delivery Management                               | Service Delivery Management |
| Included                                                      | Enterprise Webcasts As-Needed                                        | Webcast                     |
| Included                                                      | Reactive Enabled Contacts                                            | Problem Resolution Support  |

| Y3 - Pacchetti Italy 01/03/2027 - 29/02/2028 |                                                         |                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quantity                                     | Service                                                 | Service Type                |
| Included                                     | Service Delivery Management Extended                    | Service Delivery Management |
| 1 ea                                         | Modern Service Management Governance for Power Platform | IT Service Management       |
| 1 ea                                         | RAP as a Service PLUS for Active Directory              | RAP as a Service Plus       |
| 1 ea                                         | Copilot for Microsoft 365 Workshop - 3 Days             | Proof of Concept            |

| Y3 - Enhanced Designated Engineering Italy 01/03/2027 - 29/02/2028 |                                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantity                                                           | Service                                     | Service Type                   |
| 105 hr                                                             | Enhanced Designated Engineering Modern Work | Designated Support Engineering |
| Included                                                           | Service Delivery Management Extended        | Service Delivery Management    |

### **Corrispettivi – Servizi Microsoft Unified Support**

Gli elementi elencati nella tabella riportata sopra rappresentano i servizi acquistati dalla Società utilizzabili durante il periodo di validità della presente lettera e i corrispettivi applicabili sono indicati nel paragrafo “Fatturazione”.

| Riepilogo dei servizi Microsoft Unified Support<br>(1 Marzo 2025 – 28 Febbraio 2028) | Corrispettivo EUR (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Y1 - Unified Enterprise Support                                                      | 118.119,18 €          |
| Y1 - Enhanced Designated Engineering                                                 |                       |
| Y1 - Pacchetti                                                                       |                       |
| Y1 pacchetti                                                                         |                       |
| Flex Allowance** Anno 1                                                              | (23.118,18 €)         |
| Prezzo riservato a Consip Anno 1*                                                    | 95.000,00 €           |
| Y2 - Unified Enterprise Support                                                      | 118.119,18 €          |
| Y2 - Pacchetti                                                                       |                       |
| Y2 - Enhanced Designated Engineering                                                 |                       |
| Flex Allowance** Anno 2                                                              | (23.118,18 €)         |
| Prezzo riservato a Consip Anno 2*                                                    | 95.000,00 €           |
| Y3 - Unified Enterprise Support                                                      | 118.119,18 €          |
| Y3 - Pacchetti                                                                       |                       |
| Y3 - Enhanced Designated Engineering                                                 |                       |
| Flex Allowance** Anno 3                                                              | (23.118,18 €)         |
| Prezzo riservato a Consip Anno 3*                                                    | 95.000,00 €           |
| <b>Totale Prezzo finale riservato a Consip per 3 anni</b>                            | <b>285.000,00 €</b>   |

\*Gli importi sono IVA esclusa

\*\*Flex Allowance: miglioramento del prezzo di listino concesso da Microsoft

L'importo complessivo IVA esclusa dei servizi, pari a **Euro 285.000,00€** (duecentoottantacinquemila,00), comprende i costi relativi alla sicurezza del lavoro sostenuti da Microsoft in relazione alle prestazioni dei servizi oggetto della presente offerta.

Con riferimento alla seconda e terza annualità contrattuale del servizio Unified Support, sono applicabili i corrispettivi nella tabella successiva:

| Sommario dei Servizi              | Anno 1<br>01/03/2025 –<br>29/02/2026 | Anno 2<br>01/03/2026 – 28/02/2027 | Anno 3<br>01/02/2027 – 29/02/2028 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Spesa del Prodotto Stimata</b> | <b>641.205,00€</b>                   | <b>641.205,00€</b>                | <b>641.205,00€</b>                |

|                                                                             |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Corrispettivi per i Servizi Microsoft Unified Support (già scontati)</b> | <b>118.118,18€</b> | <b>118.118,18€</b> | <b>118.118,18€</b> |
| Microsoft Unified Support Enterprise                                        | 29.000,00€         | 29.000,00€         | 29.000,00€         |
| Componenti Aggiuntivi                                                       | 89.118,18          | 89.118,18          | 89.118,00€         |
| Flex Allowance                                                              | (23.118,18€)       | (23.118,18€)       | (23.118,18€)       |
| <b>Corrispettivi Totali</b>                                                 | <b>95.000,00€</b>  | <b>95.000,00€</b>  | <b>95.000,00€</b>  |

\*I corrispettivi per i Servizi Unified Support Microsoft descritti sopra si basano su di una struttura tariffaria a più livelli, insieme al valore totale di ogni anno per i prodotti Microsoft validamente concessi in licenza, rilasciati commercialmente e disponibili in generale e per le sottoscrizioni dei servizi cloud, come indicato nell'Appendice A del presente Ordine di Lavoro (collettivamente, la "Spesa Stimata del Prodotto") per calcolare i corrispettivi per i Servizi Unified Support Microsoft della Società per il Periodo di supporto tecnico di 2 anni.

Prima di ogni ricorrenza contrattuale dalla Data di Inizio del Supporto Tecnico, la Spesa Stimata del Prodotto del Cliente sarà ricalcolata per l'anno contrattuale successivo. Qualora la Spesa del Prodotto della Società aumenti rispetto ai precedenti 12 mesi ("Spesa effettiva del Prodotto") di oltre il cinque percento (5%) al di sopra della Spesa Stimata del Prodotto indicata per quell'anno nella tabella di riepilogo dei Corrispettivi per i Servizi Unified Support di cui sopra, Microsoft ricalcherà i corrispettivi associati ai Servizi Unified Support per l'anno contrattuale successivo. I corrispettivi per i Servizi Unified Support ricalcolati si baseranno sulla Spesa effettiva del Prodotto e sulla Tabella delle tariffe indicata di seguito. Microsoft fatturerà alla società la differenza tra il prezzo ricalcolato e il totale parziale dei Corrispettivi per i Servizi Unified Support programmati in origine rispetto alla tabella di riepilogo dei Servizi Unified Support di cui sopra. La Società accetta di pagare le fatture di Microsoft entro 60 giorni di calendario dalla data della fattura Microsoft.

| Microsoft Unified Support Advanced –<br>Tabella Tariffe        | Server | User  | Cloud (Azure) |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|
| <b>Anno 2 (01/03/2026 – 28/02/2027)</b><br>Support Term Rate % | 5.89%  | 4.41% | 5.89%         |
| <b>Anno 3 (01.03-2027 – 29.02.2028)</b><br>Support Term Rate % | 5.89%  | 4.41% | 5.89%         |

### Supporto Tecnico per i Prodotti Microsoft

Microsoft erogherà il supporto per i prodotti Microsoft della Società ottenuti in licenza, messi in commercio e generalmente disponibili e per le sottoscrizioni dei servizi cloud acquistati dalla Società o dalle sue Consociate: i) come indicato nel paragrafo successivo; e ii) per tutta la Durata del contratto oggetto della presente proposta. Tali prodotti e sottoscrizioni escludono quelli acquistati da parti diverse dalle Consociate della Società alla Data di Inizio del Supporto.

### **Contratti e iscrizioni di licenze**

Di seguito riportiamo l'elenco dei contratti e iscrizioni per licenze dichiarati per cui Microsoft fornirà servizi di supporto come definito all'interno di questa Offerta, a partire dalla Data di Inizio del Supporto.

| Ragione Sociale | Programma di Licenza | Numero Contratto/Iscrizione della Licenza/ID account di fatturazione |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Consip SpA      | Enterprise 6         | 7895273                                                              |

### **Fatturazione**

Piano di fatturazione servizi Supporto Microsoft Unified

| Piano di Fatturazione                         | Data di Fatturazione | Corrispettivo EUR  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Attivazione Anno 1                            | 01/03/2025           | 56.249,00          |
| 1° Rata fatturazione – Anno 1                 | 01/06/2025           | 20.666,00          |
| 2° Rata fatturazione – Anno 1                 | 01/09/2025           | 20.666,00          |
| 3° Rata fatturazione – Anno 1                 | 01/12/2025           | 20.666,00          |
| 1° Rata fatturazione – Anno 2                 | 01/03/2026           | 20.666,00          |
| 2° Rata fatturazione – Anno 2                 | 01/06/2026           | 20.666,00          |
| 3° Rata fatturazione Anno 2                   | 01/09/2026           | 20.666,00          |
| 4° Rata fatturazione Anno 2                   | 01/12/2026           | 20.666,00          |
| 1° Rata fatturazione – Anno 3                 | 01/03/2027           | 20.666,00          |
| 2° Rata fatturazione – Anno 3                 | 01/06/2027           | 20.666,00          |
| 3° Rata fatturazione Anno 3                   | 01/09/2027           | 20.666,00          |
| 4° Rata fatturazione Anno 3                   | 01/12/2027           | 20.666,00          |
| Ritenuta 0.5%                                 | 29/02/2028           | 1.425,00€          |
| <b>Corrispettivi Totali (imposte escluse)</b> |                      | <b>285.000,00€</b> |

## **Totale Servizi**

| Descrizione                           | Importo in EUR (*)   |
|---------------------------------------|----------------------|
| Servizi di Supporto Microsoft Unified | 285.000,00* €        |
| <b>Totale Servizi</b>                 | <b>285.000,00* €</b> |

\*Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa

## **Validità**

La presente offerta ha validità per stipula del contratto fino al 31 Marzo 2025.

## **Condizioni generali di erogazione dei Servizi**

(Versione giugno 2023)

I Servizi oggetto della presente offerta Microsoft (inclusi i service deliverable ossia il materiale fornito con i Servizi) saranno erogati secondo le condizioni generali di seguito riportate

### **1. Definizioni.**

Al contratto di Servizi Microsoft (di seguito contratto) si applicano le seguenti definizioni:

- “Consociata” indica una persona giuridica di proprietà della parte, che è proprietaria della parte oppure la cui proprietà compete agli stessi soggetti che sono proprietari di una parte. “Titolarietà” indica, ai fini della presente definizione, il controllo di oltre il 50% del capitale. Con riferimento all’Ente pubblico per “consociata” può intendersi un Ente pubblico afferente alla stessa organizzazione territoriale o funzionale dell’Ente che affida il contratto.
- “Fornitore” indica un terzo fornitore di tecnologia informatica o dei servizi ad essa relativi.
- “Ente o Società” indica l’Ente pubblico (e tutte le sue Consociate) che stipula il contratto.
- “Dati della Società” indica tutti i dati, inclusi tutti i file di testo, audio, immagine o software forniti a Microsoft da o per conto della Società in relazione ai Servizi.
- “Giorno” indica un giorno solare, tranne laddove si faccia specificamente riferimento a un “giorno lavorativo”.
- “Fix” indica i fix di Prodotto, le modifiche, i miglioramenti apportati ai Prodotti o i loro derivati che Microsoft rilascia a livello generale, ad esempio i service pack, o che Microsoft fornisce alla Società durante l’erogazione dei Servizi per risolvere un problema specifico.
- “Microsoft” indica, a seconda dei casi, la Consociata Microsoft che sottoscrive il contratto e le sue Consociate.
- “Prodotto” indica tutti i prodotti identificati nella Lista dei Prodotti (pubblicata da Microsoft periodicamente sul Web all’indirizzo <http://www.microsoft.com/licensing/contracts> o su un sito diverso che Microsoft avrà cura di segnalare), quali ad esempio tutti i software, i Servizi Online e altri servizi basati sul Web, incluse le versioni preliminari o beta.
- “Servizi” indica tutti i servizi di supporto, di pianificazione, di consulenza e gli altri servizi o consulenze professionali, inclusi i materiali forniti con i servizi, dati alla Società in base alle condizioni del presente contratto. I Servizi non includono i Servizi Online.

- “Materiale Fornito con i Servizi” indica qualsiasi codice per computer o materiale, diverso dai Prodotti o dai Fix, che Microsoft lascia alla Società al termine dell’erogazione dei Servizi.
- “Attestazione di Servizi” indica gli ordini di servizi, le descrizioni dei servizi o altri documenti attinenti ai servizi relativi al presente contratto e a qualsiasi documento riguardante l’erogazione dei servizi.
- “Segreto Commerciale” indica le informazioni non note a livello generale e non immediatamente conoscibili dal pubblico, che abbiano conseguentemente un valore economico e che siano state oggetto di misure ragionevoli, in base alle circostanze, atte a preservarne la segretezza.
- “utilizzare” o “eseguire” significa duplicare, installare, utilizzare, accedere a, visualizzare, eseguire o comunque interagire.

## 2. Utilizzo, titolarità, diritti e limitazioni.

- a. **Prodotti.** Tutti i prodotti e le relative soluzioni eventualmente forniti nell’ambito di un contratto di Servizi verranno concessi in licenza alle condizioni del contratto di licenza incluso nella confezione o comunque applicabile a tali prodotti. La Società è responsabile del pagamento di tutti i corrispettivi per le licenze associate ai prodotti.
- b. **Fix e Materiale Fornito con i Servizi.**

(i) **Fix.** I Fix sono concessi in licenza ai sensi le condizioni di licenza applicabili al Prodotto a cui essi si riferiscono. Qualora i Fix non siano relativi a un Prodotto specifico, si applicheranno le condizioni per l’utilizzo fornite da Microsoft con i Fix. Nel caso in cui non siano fornite condizioni per l’utilizzo, la Società avrà una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita di utilizzare e riprodurre i Fix esclusivamente a uso interno. La Società non potrà modificare, cambiare il nome del file né combinare i Fix con altro codice per computer non Microsoft, salvo quanto espressamente concordato in un contratto di Servizi.

(ii) **Lavoro Preesistente.** Tutti i diritti riguardanti il codice per computer o qualsiasi altro materiale scritto non basato su codice sviluppato o in altro modo ottenuto da o per le parti o le relative Consociate e indipendente dal presente contratto (“Lavoro Pre-esistente”) resteranno di esclusiva proprietà della parte che lo fornisce. Durante l’erogazione dei Servizi ciascuna parte concede all’altra, e se necessario agli Appaltatori di Microsoft, una licenza temporanea e non esclusiva di utilizzare, riprodurre e modificare qualsiasi Lavoro Pre-esistente fornito all’altra parte, al solo fine di assolvere alle obbligazioni correlate ai Servizi.

Microsoft, ricevuto l’intero corrispettivo, concede alla Società una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita di utilizzare, riprodurre e modificare (se applicabile) il Lavoro Pre-esistente di Microsoft esclusivamente nella forma consegnata alla Società come parte del Materiale Fornito con i Servizi ed esclusivamente per l’attività interna della Società stessa.

La licenza riguardante il Lavoro Pre-esistente di Microsoft è subordinata alla conformità della Società alle condizioni del contratto.

### (iii) Sviluppi.

1) Ricevuto l’intero corrispettivo Microsoft concede alla Società la Titolarità Congiunta di qualsiasi codice per computer o materiale scritto non basato su codice (diverso da Prodotti, Fix, Codice Campione o Lavoro Pre-esistente) sviluppato da Microsoft o in collaborazione con la Società e fornito a quest’ultima durante l’esecuzione di un contratto di servizi. “Titolarietà Congiunta” indica che ciascuna parte potrà esercitare, disgiuntamente, tutti i diritti relativi alla titolarità attualmente conosciuti o di seguito creati o riconosciuti, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti di utilizzare, riprodurre, modificare e distribuire gli Sviluppi per qualsiasi scopo, senza necessità di ulteriore autorizzazione per l’esercizio di tali diritti e senza alcuna obbligazione di contabilizzazione o di pagamento di royalty.

2) Ciascuna parte sarà l’unica titolare dei diritti attinenti alle modifiche eseguite in base agli Sviluppi. La Società potrà esercitare i propri diritti in relazione agli Sviluppi esclusivamente

per le proprie attività interne e non potrà distribuirli in altro modo, fatto salvo quanto diversamente ed esplicitamente concordato tra le Parti in un contratto di Servizi.

- (iv) Diritti delle Consociate.** La Società può concedere in sublicenza alle proprie Consociate i diritti contenuti nel presente sottoparagrafo relativi al Materiale Fornito con i Servizi. Tali Consociate, tuttavia, non potranno ulteriormente concedere in sublicenza tali diritti e il loro utilizzo dovrà essere conforme alle condizioni di licenza previste nel presente contratto.
- c. Prodotti software e tecnologia non Microsoft.**
- (i)** La Società è l'unica responsabile dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft che installa o utilizza con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Microsoft non è parte interessata e non è vincolata dalle condizioni che disciplinano l'utilizzo da parte della Società dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft.
- (ii)** Qualora la Società installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi, gestirà e controllerà l'installazione e utilizzerà tali prodotti software o tecnologia nei Prodotti, nei Fix e nel Materiale Fornito con i Servizi eseguendo tutte le operazioni necessarie per proprio conto. Microsoft non eseguirà né creerà copie di tali prodotti software o tecnologia non Microsoft al di fuori dell'ambito della relazione commerciale con la Società.
- (iii)** Qualora la Società installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix e il Materiale Fornito con i Servizi, non dovrà farlo in alcun modo che possa assoggettare la proprietà intellettuale o la tecnologia di Microsoft a obbligazioni diverse da quelle incluse nel presente contratto.
- d. Codice Campione.** Ricevuto l'intero pagamento, Microsoft concede alla Società una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita di utilizzare e modificare qualsiasi codice software fornito da Microsoft allo scopo di illustrare ("Codice Campione") e di riprodurre e distribuire il formato in codice oggetto del Codice Campione, a condizione che la Società si impegni (1) a non utilizzare il nome, il logo o i marchi Microsoft per commercializzare il prodotto software della Società nel quale è incorporato il Codice Campione e a includere informazioni valide sul copyright in tale prodotto software e (2) a indennizzare, manlevare e difendere Microsoft e i suoi fornitori da qualsiasi reclamo o azione giudiziaria, ivi incluse le spese legali che derivino o risultino dall'utilizzo o dalla distribuzione del Codice Campione.
- e. Limitazioni relative all'utilizzo.** La Società non dovrà:
- (i)** decompilare o disassemblare qualsiasi Prodotto, Fix o Materiale Fornito con i Servizi, salvo nella misura ammessa dalla legge applicabile, nonostante la presente limitazione, né
- (ii)** distribuire, noleggiare, concedere in sublicenza, in locazione, in prestito, in hosting alcun Prodotto, Fix o Materiale Fornito con i Servizi, fatti salvi i casi in cui ciò sia previsto in un contratto scritto separato.
- f. Riserva di diritti.** Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati a Microsoft.

### 3. Riservatezza.

- a. Definizione di informazioni riservate.** "Informazioni Riservate" sono le informazioni non di dominio pubblico, il know-how e i Segreti Commerciali, indipendentemente dalla forma in cui sono espressi, che si possono ragionevolmente identificare o considerare come riservati. A titolo meramente esemplificativo, sono riservate tutte le informazioni non divulgate pubblicamente, da Microsoft o dalla Società, relative ai loro Prodotti, ai clienti, alle politiche di marketing e alle attività promozionali, oppure alle condizioni negoziate dei contratti Microsoft.
- b. Informazioni non considerate riservate.** Le tipologie di informazioni indicate di seguito, indipendentemente dalla loro classificazione, non sono considerate Informazioni Riservate. Trattasi delle informazioni che:
- (i)** siano o diventino di dominio pubblico senza violare il presente accordo,
- (ii)** siano lecitamente conosciute da chi le riceve senza alcun obbligo di mantenerle riservate,

- (iii) provengano da una fonte diversa, autorizzata a divulgarle e non soggetta ad alcun obbligo di mantenerle riservate,
  - (iv) siano state sviluppate in modo autonomo oppure
  - (v) costituiscano un'osservazione o un suggerimento spontaneo di una delle parti in merito all'attività, ai prodotti o ai servizi dell'altra parte.
- c. Trattamento delle Informazioni Riservate.**
- (i) **In generale.** Conformemente alle altre condizioni del presente contratto, ciascuna delle parti accetta di:
    - 1) non divulgare a terzi le Informazioni Riservate dell'altra parte e
    - 2) utilizzare e divulgare le Informazioni Riservate dell'altra parte unicamente per finalità legate ai reciproci rapporti d'affari.
  - (ii) **Protezione delle Informazioni Riservate.** Conformemente alle altre condizioni del presente contratto, ciascuna delle parti accetta di:
    - 1) adottare ragionevoli misure per proteggere le Informazioni Riservate dell'altra parte. Tali misure dovranno fornire un grado di protezione almeno pari a quello che la parte che riceve le Informazioni Riservate adotta per proteggere le proprie Informazioni Riservate;
    - 2) informare prontamente l'altra parte qualora venga a conoscenza di un utilizzo non autorizzato o della divulgazione di Informazioni Riservate e
    - 3) collaborare con l'altra parte per ottenere nuovamente il controllo delle Informazioni Riservate e prevenirne l'ulteriore divulgazione o utilizzo non autorizzato.
  - (iii) **Condivisione delle Informazioni Riservate con Consociate e Rappresentanti.**
    - 1) Un "Rappresentante" è un dipendente, Collaboratore o consulente di una delle parti o di una delle sue Consociate.
    - 2) Ciascuna parte potrà comunicare le Informazioni Riservate dell'altra ai propri Rappresentanti (i quali potranno a loro volta divulgarle ad altri Rappresentanti) soltanto nel caso in cui ciò sia necessario ai fini dei rapporti d'affari che intercorrono tra le parti. Prima di procedere alla comunicazione, ciascuna parte dovrà:
      - A. assicurarsi che le Consociate e i Rappresentanti si impegnino a tutelare le Informazioni Riservate in conformità alle condizioni stabilite dal presente contratto e
      - B. accettare di essere responsabile dell'utilizzo delle Informazioni Riservate da parte dei propri Rappresentanti.
    - 3) Le parti non sono obbligate a limitare gli incarichi di lavoro dei Rappresentanti che hanno avuto accesso alle Informazioni Riservate. Nessuna delle parti è in grado di controllare quali informazioni le verranno comunicate dall'altra parte durante la collaborazione, né quali informazioni potranno ricordare i rispettivi Rappresentanti, anche senza ricorrere all'ausilio di appunti o di altri mezzi. Le parti accettano che l'utilizzo delle predette informazioni nello sviluppo o nella distribuzione dei rispettivi prodotti e servizi non farà sorgere responsabilità alcuna ai sensi del presente contratto o delle leggi a tutela dei segreti commerciali; per tale ragione, le parti concordano di limitare le informazioni comunicate all'altra parte.
  - (iv) **Comunicazione di Informazioni Riservate in ottemperanza alle obbligazioni di legge.** Ciascuna parte potrà comunicare le Informazioni Riservate dell'altra qualora ciò sia necessario in ottemperanza a un provvedimento dell'autorità giudiziaria o ad altro provvedimento avente forza di legge, proveniente da un'autorità competente. Prima di procedere a tale comunicazione, la parte dovrà cercare di ottenere il massimo livello di protezione delle Informazioni Riservate e, quando possibile, dovrà avvisare l'altra parte, in modo tale che quest'ultima possa porre in essere le eventuali azioni necessarie (anche cautelari) per evitare la predetta comunicazione.
- d. Durata delle obbligazioni relative alle Informazioni Riservate.** Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, nessuna delle parti potrà utilizzare o divulgare le Informazioni Riservate dell'altra per un periodo di cinque anni dalla loro ricezione. Il periodo di cinque anni non si applica laddove la legge applicabile prescriba un termine più lungo.

#### 4. Garanzie.

- a. **Garanzia limitata.** Microsoft garantisce che i Servizi verranno eseguiti con cura e competenza professionali.
- b. **Periodo di validità della garanzia limitata.** La garanzia limitata per i Servizi è di 90 giorni dalla consegna di un Materiale Fornito con i Servizi.
- c. **Esclusioni della garanzia limitata.** La presente garanzia limitata non copre problemi causati da incidenti, uso improprio o utilizzo non conforme alle disposizioni del presente contratto, oppure derivanti da eventi al di fuori del ragionevole controllo di Microsoft.
- d. **Rimedi per inadempimento della garanzia limitata.** Qualora Microsoft non rispetti le condizioni delle suddette garanzie limitate e la Società lo comunichi a Microsoft durante il periodo di validità della garanzia, Microsoft potrà, a sua discrezione, (1) rimborsare il prezzo pagato per lo specifico Servizio o (2) prestare nuovamente lo specifico Servizio.

Questi sono gli unici rimedi della Società relativi all'inadempimento della garanzia limitata diversi dagli eventuali altri rimedi previsti dalla legge applicabile.

- e. **ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE. OLTRE ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, MICROSOFT NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI ESPRESSE O IMPLICITE. MICROSOFT NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, DICHIARAZIONE O CONDIZIONE IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ (QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA), IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, QUALITÀ SODDISFACENTE, TITOLARITÀ O NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. LE PRESENTI ESCLUSIONI SI APPLICHERANNO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE.** Qualsiasi garanzia o condizione implicita che non può essere riconosciuta contrattualmente avrà validità di un anno dalla data di inizio della garanzia limitata.

#### 5. Difesa dai reclami aventi ad oggetto la violazione dei diritti di terzi e l'appropriazione indebita.

- a. **Tutela.** Microsoft difenderà la Società nel caso in cui terzi, che non siano consociate della Società, propongano un reclamo con il quale sostengano che un Prodotto, un Fix o il Materiale Fornito con i Servizi, reso disponibile da Microsoft dietro pagamento di un corrispettivo, violi i loro diritti di brevetto, di copyright o di marchio oppure faccia un utilizzo illecito di un loro Segreto Commerciale. Microsoft pagherà, inoltre, l'importo liquidato in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso). Nel presente Articolo 5 viene riportato il rimedio esclusivo della Società relativo a tali reclami.
- b. **Limitazioni dell'obbligazione di difesa.** Le obbligazioni di Microsoft non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata su:
  - (i) Dati della Società, software non Microsoft, modifiche, specifiche tecniche o materiali che la Società fornisce o rende disponibili per un Prodotto, un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi;
  - (ii) combinazione da parte della Società di un Prodotto, un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi con prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft oppure l'utilizzo di prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft;
  - (iii) utilizzo da parte della Società di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale Fornito con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori le condizioni oppure
  - (iv) utilizzo da parte della Società di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale Fornito con i Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla Società di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi.

La Società dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate.

- c. **Diritti e rimedi in caso di possibile violazione o appropriazione indebita.** Qualora abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo

indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, Microsoft cercherà di: (1) ottenere per la Società il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando alla Società stessa di interrompere l'utilizzo della versione precedente; la Società sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per Microsoft dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, Microsoft potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso della Società (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati dalla Società) per il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Microsoft comunicherà tale evenienza alla Società e rimborserà gli eventuali importi pagati dalla Società per i diritti associati al Fix o al Materiale Fornito con i Servizi.

- d. Obbligazioni della parte tutelata.** La Società dovrà comunicare a Microsoft immediatamente e per iscritto l'esistenza di un reclamo, in conformità al Sottoparagrafo "Tutela". La Società dovrà (1) concedere a Microsoft il controllo esclusivo sulla difesa o sull'accordo transattivo di tale reclamo e (2) fornire ragionevole assistenza nella difesa del reclamo. Microsoft rimborserà alla Società tutte le spese, esposte in misura ragionevole, sostenute per fornire tale assistenza.

## 6. Limitazione di responsabilità

- a. Limitazione di responsabilità.** Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la responsabilità complessiva di ciascuna parte, comprese le relative Consociate e i relativi Appaltatori, riguardo a tutti i reclami derivanti dal contratto di servizi è limitata ai danni diretti fino alla concorrenza dell'importo che la Società ha dovuto pagare per i Servizi oggetto del contratto. Nel caso di Servizi forniti gratuitamente o di codice che la Società è autorizzata a ridistribuire a terzi senza il pagamento di alcun corrispettivo a Microsoft, la responsabilità complessiva di Microsoft per un eventuale risarcimento dei danni diretti sarà limitata alla somma massima di 5.000 dollari (USD 5.000). Le presenti limitazioni si applicano indipendentemente dal presunto fondamento giuridico delle azioni risarcitorie poste in essere dalla società, siano esse relative a inadempimento contrattuale, illecito civile (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva o violazione delle garanzie. Le limitazioni di cui al presente paragrafo a) non si applicheranno:
- (i) agli obblighi di Microsoft e della Società previsti nell'Articolo "Difesa dai reclami aventi ad oggetto la violazione dei diritti di terzi e l'appropriazione indebita";
  - (ii) alle responsabilità derivanti da eventuali inadempimenti di una delle parti delle obbligazioni previste dall'Articolo "Riservatezza", ad eccezione del fatto che la responsabilità di Microsoft derivante dai Dati della Società o ad essi relativa sarà in tutti i casi limitata all'importo che la Società ha pagato per i Servizi che hanno dato origine a tale responsabilità e
  - (iii) alla violazione da parte di una delle parti dei diritti di proprietà intellettuale dell'altra parte.
- b. ESCLUSIONE DI ALCUNI DANNI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, INDIPENDENTEMENTE DAL FONDAMENTO GIURIDICO DEL RECLAMO, LE PARTI, LE RISPETTIVE CONSOCIATE O I RISPETTIVI COLLABORATORI NON SARANNO RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI, CONSEGUENZIALI, SPECIALI O INCIDENTALI O PER DANNI DOVUTI A LUCRO CESSANTE, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O PERDITA DI INFORMAZIONI RELATIVI AL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE NEL CASO IN CUI I SOGGETTI DI CUI SOPRA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI O TALE POSSIBILITÀ FOSSE RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE. TUTTAVIA, TALE ESCLUSIONE NON SI APPLICA ALLA RESPONSABILITÀ DI UNA PARTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE PER LA VIOLAZIONE (1) DELLE OBBLIGAZIONI DI RISERVATEZZA (FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI TALE VIOLAZIONE È RELATIVA AI DATI DELLA SOCIETÀ), (2) DEI**

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTRA PARTE OPPURE (3) DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI INDICATE NELL'ARTICOLO "DIFESA NEI RECLAMI AVENTI AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI E L'APPROPRIAZIONE INDEBITA".

- c. **Consociate e Fornitori.** Microsoft e la Società si impegnano a non intentare azioni legali nei confronti delle Consociate o dei Fornitori dell'altra parte in relazione ad aspetti la cui responsabilità non venga loro riconosciuta nel presente contratto. Ciascuna parte indennizzerà l'altra in caso di inadempimento della presente disposizione.

## 7. Politica sull'utilizzo accettabile

La Società non deve (e non è autorizzata a) utilizzare il Materiale Fornito con i Servizi:

- in un modo proibito da leggi, regolamenti, ordini o decreti governativi;
- per violare i diritti degli altri;
- in qualsiasi applicazione o situazione in cui l'uso del Materiale Fornito con i Servizi potrebbe determinare la morte o a gravi lesioni fisiche di qualsiasi persona, o gravi danni fisici o ambientali, *salvo ove in conformità con la sezione Utilizzo ad alto rischio di seguito.*

### Utilizzo ad alto rischio

ATTENZIONE: Le tecnologie moderne possono essere utilizzate in modi nuovi e innovativi, e la Società deve considerare se il suo uso specifico di queste tecnologie è sicuro. Il Materiale Fornito con i Servizi non è progettato o destinato a supportare qualsiasi uso in cui un'interruzione del servizio, un difetto, un errore o un altro guasto di un Materiale Fornito con i Servizi possano provocare la morte o gravi lesioni personali di qualsiasi persona o danni fisici o ambientali (collettivamente, "Utilizzo ad alto rischio"). Di conseguenza, la Società deve progettare e implementare il Materiale Fornito con i Servizi in modo tale che, in caso di interruzione, difetto, errore o altro guasto del Materiale Fornito con i Servizi, la sicurezza delle persone, della proprietà e dell'ambiente non sia ridotta al di sotto di un livello ragionevole, appropriato e legale, sia in generale che per un settore specifico. L'utilizzo ad alto rischio dei Materiali Forniti con i Servizi da parte della Società è a rischio e pericolo della stessa. La Società accetta di difendere, indennizzare e manlevare Microsoft da e contro tutti i danni, i costi e le spese legali in relazione a qualsiasi rivendicazione derivante da un Utilizzo ad alto rischio associato ai Materiali Forniti con i Servizi, incluso qualsiasi rivendicazione basata sulla responsabilità oggettiva o sul fatto che Microsoft sia stata negligente nel progettare o fornire i Materiali Forniti con i Servizi alla Società in conformità alle specifiche della Società. Il suddetto obbligo di indennizzo si aggiunge a qualsiasi obbligo di difesa stabilito nel Contratto della Società e non è soggetto ad alcuna limitazione o esclusione di responsabilità contenuta in tali contratti.

### 7.1. Impegni dei Servizi Online.

Per gli impegni dei Servizi Online applicabili, al fine di assistere nella valutazione della fornitura dei Servizi Professionali, la Società accetta di fornire a Microsoft l'accesso alle metriche di utilizzo all'interno dei propri Servizi Online. Nessun dato personale del Servizio Online è incluso nelle metriche.

### 7.2. Feedback della Società

La Società accetta, dove possibile, di rispondere ai sondaggi sulla soddisfazione dei clienti che possiamo fornire di volta in volta riguardo ai servizi.

## 8. Periodo di validità e risoluzione.

Il periodo di validità del contratto di Servizi è indicato nell'Offerta Microsoft.

La Società può recedere dal contratto di servizi in qualsiasi momento fornendo preavviso scritto di 30 giorni a Microsoft e secondo quanto previsto dall'art 123 del D.Lgs. 36/2023.

Ciascuna parte può risolvere il contratto di Servizi qualora l'altra parte sia (1) gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'altra parte di voler risolvere l'Attestazione di Servizi o (2) non esegua il pagamento delle fatture scadute da più di 60 giorni.

## 9. Assicurazione.

Per tutto il tempo in cui Microsoft, in base al presente contratto, eroga i Servizi presso i locali della Società si impegna a mantenere in vita le coperture assicurative di seguito elencate, sia tramite la stipulazione di polizze con compagnie di assicurazione, sia tramite programmi di autoassicurazione, oppure attraverso la combinazione di queste due formule o, comunque, con altro metodo alternativo di copertura del rischio:

- a. Assicurazione per Responsabilità Civile Generale relativa a danni a persone e cose con un limite di non meno di 2.000.000 di dollari per ogni sinistro;
- b. Assicurazione Antinfortunistica (o mantenimento in essere di un programma di autoassicurazione che sia consentito e approvato dalle leggi locali), che copra i dipendenti di Microsoft in conformità alle leggi locali in materia di infortuni sul lavoro;
- c. Assicurazione per Responsabilità Civile del Datore di Lavoro con un limite di non meno di 1.000.000 di dollari per ogni sinistro;
- d. Assicurazione per la Responsabilità Professionale Relativa ai danni derivanti da azioni negligenti, errori o omissioni commesse da Microsoft o dai suoi dipendenti nell'esecuzione dei servizi, con un limite di responsabilità di non meno di 2.000.000 di dollari per sinistro; e
- e. Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (qualora i veicoli vengano portati presso le strutture della Società o utilizzati nell'esecuzione dei servizi) con un massimale di 2.000.000 di dollari per singolo sinistro, per danni alle persone e alla proprietà, che copra i veicoli di proprietà, non di proprietà e a noleggio.

Microsoft fornirà alla Società su richiesta prova di tali coperture assicurative.

## 10. Varie.

- a. **Comunicazioni a Microsoft.** Le comunicazioni, le autorizzazioni e le richieste relative al presente contratto dovranno essere inviate per posta o corriere espresso agli indirizzi e ai numeri indicati nel presente contratto. Le comunicazioni verranno considerate consegnate alla data riportata sulla ricevuta di ritorno o sulla conferma di avvenuta consegna del corriere.
- b. **Cessione.** Entrambe le parti possono cedere a una Consociata i propri diritti ai sensi del presente contratto o di qualsiasi Contratto Supplementare o Attestazione di Servizi, ma dovranno comunicare la cessione all'altra parte per iscritto. Qualsiasi altra cessione di diritti ai sensi di tali contratti deve essere approvata dall'altra parte per iscritto. La cessione non solleva la cedente dalle obbligazioni poste a suo carico nel contratto ceduto. Qualsiasi tentativo di cessione privo dell'approvazione richiesta sarà nullo.
- c. **Validità delle Disposizioni Contrattuali.** Qualora l'autorità giudiziaria competente ritenesse illegale, non valida o non attuabile una disposizione del presente contratto, le rimanenti parti del documento continueranno ad avere pieno vigore ed effetto. Il presente contratto verrà modificato per fare in modo che la disposizione eliminata possa trovare applicazione nella misura massima consentita.
- d. **Rinuncia.** In caso di inadempimento di una delle parti alle disposizioni del presente contratto, l'eventuale rinuncia dell'altra parte a far valere i propri diritti in relazione a tale inadempimento non costituirà rinuncia a far valere gli stessi diritti in merito a eventuali altri inadempimenti. Le rinunce

dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte da un rappresentante autorizzato della parte rinunciataria.

- e. **Controversie.** Il foro competente per le azioni intraprese da Microsoft aventi a oggetto il presente contratto sarà quello del luogo dove ha sede la Consociata Microsoft che eroga i servizi.

La scelta del foro competente non impedisce a entrambe le parti di chiedere un provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi foro ritenuto competente per le azioni aventi ad oggetto la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o la violazione delle obbligazioni di riservatezza.

- f. **Estensione della Validità Temporale di Alcune Disposizioni.** Le disposizioni relative a titolarità e diritti di licenza, corrispettivi, limitazioni relative all'utilizzo, prova delle licenze perpetue, trasferimento delle licenze, garanzie, difesa dai reclami aventi ad oggetto la violazione dei diritti di terzi e l'appropriazione indebita, obbligazioni di Microsoft e della Società relative alla protezione reciproca, limitazioni di responsabilità, riservatezza, verifiche relative all'utilizzo dei prodotti, obbligazioni alla risoluzione o alla scadenza e le altre disposizioni del presente Articolo "Varie" resteranno efficaci anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto di cui tali disposizioni costituiscono parte integrante.
- g. **Il presente contratto non crea alcun diritto di esclusiva.** La Società è libera di stipulare contratti per ricevere in licenza, utilizzare o promuovere software o servizi non Microsoft.
- h. **Legge applicabile.** Eventuali controversie derivanti dai Servizi o ad essi correlate saranno retti dalla legge italiana. Al presente contratto non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti per la Vendita Internazionale di Beni ("United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods") e gli atti relativi.
- i. **Autonomia di Microsoft.** Microsoft fornisce i suoi Servizi come soggetto autonomo e sarà responsabile di tutti e ogni contributo, imposta, ritenuta di acconto, sussidio e corrispettivo per i suoi dipendenti. La Società e Microsoft sono libere di sviluppare prodotti autonomamente senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate dell'altra parte.
- j. **Subappaltatori.** Microsoft potrà ricorrere all'attività prestata da Collaboratori per prestare i Servizi. Microsoft sarà responsabile delle loro prestazioni secondo quanto previsto dalle condizioni del presente contratto.
- k. **Modifiche.** Il presente contratto potranno essere modificati solo da un contratto formale scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
- l. **Nessun trasferimento di titolarità.** Microsoft non trasferisce alcun diritto di titolarità inerente ai Prodotti.
- m. **Informativa sulla Privacy e sulla Protezione.** Microsoft e la Società si atterranno a tutte le leggi e regolamenti applicabili (incluse le leggi applicabili sull'obbligo di notifica delle violazioni della protezione). Microsoft non è tuttavia responsabile della conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili da parte della Società o da parte del settore cui la Società appartiene che non siano generalmente applicabili ai fornitori di servizi informatici. La Società autorizza Microsoft e coloro che agiscono per suo conto a elaborare le informazioni personali al fine di agevolare l'esecuzione del presente contratto. .

Nell'ambito del presente contratto la Società potrà decidere di fornire a Microsoft informazioni personali per conto di terzi (compresi i contatti, i rivenditori, i distributori, gli amministratori e i dipendenti della Società). Prima di fornire informazioni personali a Microsoft, la Società otterrà da tali terzi interessati tutte le approvazioni necessarie ai sensi della legge applicabile in merito al diritto alla protezione dei dati personali.

Le informazioni personali che la Società fornisce in relazione al presente contratto verranno trattate ai sensi dell'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo

<https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter> (vedere piè di pagina). I dati personali raccolti da Microsoft tramite i Servizi potranno essere trasferiti, archiviati ed elaborati negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui è presente Microsoft o i provider di servizi che operano per suo conto. L'Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Servizi Professionali Microsoft valido alla data di entrata in vigore del presente Contratto è disponibile sul Sito dei Contratti Multilicenza

all'indirizzo <https://aka.ms/eswodpa> è da considerarsi incorporato in virtù di questo riferimento. Utilizzando i Servizi, la Società accetta le condizioni sopra indicate.

- n. Condizioni di pagamento.** La Società accetta di pagare tutti i corrispettivi concordati entro 30 giorni dalla data della fattura, a meno che nel contratto di Servizi non sia stabilito diversamente. I corrispettivi esposti da Microsoft non includono tasse, diritti, diritti doganali, imposte (inclusa, a titolo esemplificativo, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)) e spese che, ove applicabile, verranno fatturati alla Società e da questa pagati. Microsoft sarà responsabile per le imposte e le tasse relative ai beni di sua titolarità e al suo reddito netto. Le eventuali ritenute potranno essere dedotte dalla Società dai pagamenti che essa deve corrispondere a Microsoft e pagate all'autorità fiscale competente, a condizione, tuttavia, che la Società fornisca un certificato ufficiale relativo a tali ritenute e altri documenti ragionevolmente richiesti da Microsoft per dar corso alla richiesta di credito relativo a imposte estere o di rimborso. La Società deve comunque adoperarsi affinché le eventuali ritenute siano il più possibile contenute, nel limite consentito dalla legge applicabile. La Società continuerà a dover corrispondere a Microsoft l'importo delle ritenute fiscali fino a quando non fornirà a Microsoft il certificato ufficiale e gli altri documenti richiesti da Microsoft in misura ragionevole. Su tutti gli importi scaduti dovuti a Microsoft essa potrà, a sua discrezione, addebitare alla Società interessi nella misura minore tra il 18% annuo, maturati, calcolati e pagabili mensilmente, e il tasso massimo consentito dalla legge applicabile. Microsoft non avrà alcun obbligo di continuare a fornire i Servizi nel caso in cui la Società non provveda tempestivamente al pagamento di quanto dovuto.
- o. Leggi sull'esportazione vigenti negli Stati Uniti.** I Prodotti, i Fix e gli Sviluppi sono soggetti alle limitazioni all'esportazione vigenti negli Stati Uniti. La Società dovrà attenersi a tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili, incluse le Export Administration Regulations degli Stati Uniti, l'International Traffic in Arms Regulations e le limitazioni relative ai prodotti, ai servizi e alle tecnologie Microsoft per il paese di destinazione, l'utente finale e l'utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo delle esportazioni. Ulteriori informazioni relative alla conformità di Microsoft alle norme che regolano le esportazioni sono disponibili alla pagina <http://www.microsoft.com/exporting>. La Società informerà Microsoft tramite l'indirizzo [cmec@microsoft.com](mailto:cmec@microsoft.com) in merito a eventuali controlli previsti dalle leggi o dalle norme applicabili relativi all'utilizzo, l'accesso o il trasferimento di software o tecnologia della Società prima che tale utilizzo, accesso o trasferimento vengano eseguiti da Microsoft o a favore di Microsoft. La Società fornirà informazioni sufficienti per consentire a Microsoft di attenersi ai controlli applicabili sui prodotti software o la tecnologia della Società.
- p. Calamità naturali.** In caso di "calamità naturali", Microsoft potrà fornire informazioni o assistenza o diritti aggiuntivi pubblicandoli in quel momento sul sito <http://www.microsoft.com>.
- q. Intestazione degli Articoli.** Tutte le intestazioni degli Articoli e dei sotto paragrafi utilizzate nel presente contratto e in qualsiasi Contratto Supplementare o Attestazione di Servizi hanno solo carattere indicativo e non influiranno sull'interpretazione di alcuna disposizione

## **Ordini**

Ove riteniate la presente offerta corrispondente alle Vostre esigenze, Vi preghiamo di inviare apposito Ordine contenente accettazione espressa e integrale delle condizioni di cui alla presente offerta e dei relativi Allegati.

L'Ordine dovrà altresì contenere previsione debitamente sottoscritta:

Il Cliente dichiara di conoscere e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 1342 del Codice Civile, le Condizioni generali di erogazione dei Servizi di cui all'offerta "*Microsoft Unified Enterprise Support*" per 36 mesi [ns. rif. N° FY25 7-32O7K7MBAW]: cap.2 art.b iii) "Sviluppi"; cap.2 art.c) "Prodotti software e

tecnologia non Microsoft”; cap.2 art.e) “Limitazioni relative all’utilizzo”; cap. 4 “Garanzie”; cap.6 “Limitazione di responsabilità”; cap.9 art.e) “Controversie”.

L’ordine e/o tutte le eventuali comunicazioni dovranno riportare il numero di prot. n. *FY25 7-32O7K7MBAW* ed essere intestate ed inviate al seguente indirizzo:

**Microsoft S.r.l.**  
Microsoft House  
Viale Pasubio 21  
20154 Milano  
*(MS Italy Services Contract Administration)*

RingraziandoVi per la collaborazione, Vi ricordiamo che per qualsiasi eventuale chiarimento e/o ulteriore informazione in merito alla presente offerta potete contattare il ns. Services Business Excellence & Op. Italy (email: [busopsit@microsoft.com](mailto:busopsit@microsoft.com) o PEC [services@pec.microsoftpec.it](mailto:services@pec.microsoftpec.it))

Con i nostri migliori saluti,

**Microsoft s.r.l.**  
Procuratore Speciale